

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All.ill.mo Procuratore Capo

PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

All.ill.mo Procuratore Capo

Denuncia querela

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com, titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66 ,

e

Beatrice Libermi (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili della azienda nominata , pec:beatrice.libermi@legalmail.it, espongono quanto segue:

Invero, i fatti oggetto del presente atto, costituiscono, verosimilmente, un'ulteriore fase di una più articolata condotta usuraria ed estorsiva involgente l'operato di soggetti riferibili al Gruppo bancario Unicredit spa e patita dai sottoscritti, quantomeno nelle devastanti conseguenze che ne sono conseguite, i quali, pertanto, ritengono di essere ancora vittime delle predette condotte illecite, il tutto in forza della pacifica fattualità anche appresso illustrata.

In particolare, ed in sintesi, con l'atto di denuncia querela – doc.1, che ha instaurato il procedimento penale n. 7718/16 R.G.N.R. – n. 454/18 RG GIP, oggi in fase di udienza preliminare – doc. 2, si è documentato, a mezzo della produzione di consulenze tecniche di parte effettuate su parte degli estratti conto e su parte della contrattualistica a disposizione, come i rappresentanti dell'Unicredit avessero negli anni applicato ai sottoscritti nonché all' **impresa familiare “Bolici Paolo” (REA: RM-602967, P.I. 00010121002), corrente in Anzio (RM), alla Via Goldoni n. 66c** (poi dichiarata fallita a causa di esse condotte come di seguito meglio spiegato), condizioni illegittime al credito, a titolo di interessi, spese, commissioni ed oneri ultralegali, oltre ad interessi anatocistici ed usurari. Invero, il comportamento dei predetti soggetti agenti non si era “solamente” limitato all'applicazione di somme indebite ma anche nella richiesta di tali somme, con la minaccia, poi attuata, che in difetto di pagamento avrebbero proceduto a: 1) revocare tutti gli affidamenti; 2) segnalare a “sofferenza” in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia i nominativi degli esponenti, con conseguente esclusione dal circuito del credito legale e 3) agire giudizialmente per il recupero del proprio credito, che nel corso delle indagini preliminari esperite nell'ambito dell'epigrafato procedimento penale, per quanto appresso illustrato, è risultato addirittura essere INESISTENTE !!!!!

Ne discende pertanto, l'ovvia conseguenza, come tra l'altro già documentato in atti e per quanto ulteriormente d'appresso, che i rappresentanti della banca hanno sempre agito nell'assoluta consapevolezza di non avere un credito nei confronti dell'esponente, nonostante ciò, pur di costringerlo a pagare l'indebitato, hanno promosso le anzidette azioni (revoca fidi – segnalazione in CR – D.I. provvisoriamente esecutivo), solo all'apparenza valide. Di qui

l'estorsione lamentata e compiutamente individuata nel primario atto di denuncia querela cui, sul punto, espressamente si rinvia.

E' un dato di fatto, pertanto, che gli accaduti di cui sopra e i fatti qui di seguito meglio illustrati, succedutesi senza soluzione di continuità, a giudizio di chi scrive, costituiscano in realtà null'altro che l'estrinsecazione di una medesima condotta criminosa tesa a costringere i sottoscritti e la loro impresa a pagare debiti inesistenti perché frutto di usura, ma non solo.

E valga il vero.

I sottoscritti hanno intrattenuto negli anni con la Unicredit S.p.A. diversi rapporti di conto corrente ed in particolare:

- 1) c/c ordinario n. 4246107;
- 2) c/c ordinario 500031955;
- 3) c/c ordinario 500031954 a cui erano collegati i conti anticipi n. 50031953 – n. 1105299 50032334.

A fronte dei predetti affidamenti concessi con diversa forma tecnica (ma per lo più la Banca anticipava alla società l'importo di fatture commerciali non incassate con concessione di fido con facoltà di scoperto) i rappresentanti della Unicredit, inizialmente, pretesero il rilascio di fidejussioni personali da parte degli scriventi, quando ad un certo punto, nel 2006, non ritenendo più sufficienti tali garanzie, del tutto arbitrariamente, pretesero il ripianamento immediato di tutte le esposizioni in quel momento in essere.

Nonostante le richieste interposte dagli scriventi di concordare una soluzione per poter far fronte alla situazione, i rappresentanti della banca, dal canto loro, minacciarono che, laddove il rientro non sarebbe avvenuto a stretto giro, avrebbero proceduto ad attivare le procedure per le segnalazioni alla Centrale Rischi con revoca immediata di tutti gli affidamenti, addirittura paventando anche l'ipotesi di fallimento e che

comunque l'unica soluzione praticabile e alternativa al pagamento era quella di un consolidamento ipotecario dell'intera esposizione debitoria. Pertanto, i rappresentanti della Banca, abusando della loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica in cui versava l'impresa familiare degli scriventi e di cui conoscevano perfettamente lo stato di bisogno, nonché della loro posizione dominante, imposero quale condizione imprescindibile per evitare i mali minacciati, la sottoscrizione di un mutuo fondiario garantito da ipoteca.

Fu così che in data 29.12.2006, i sottoscritti, ormai in balia della volontà della Banca, si videro costretti ad aderire alle ingiuste pretese dello stesso istituto e quindi a stipulare contratto di mutuo n. 18959 – Rep. 12899 (doc. 3) per l'importo di euro 8.000.000,00, con contestuale rilascio di garanzia ipotecaria su pressoché l'intero patrimonio immobiliare proprio e della famiglia.

Resta inteso che gli scriventi mai avrebbero posto in essere un'operazione così tanto onerosa e pregiudizievole per se stessi, per la loro ditta e per la propria famiglia, se non posti di fronte alla tragica alternativa del fallimento e degli altri mali come sopra paventati dai rappresentanti della Banca.

Naturalmente l'intera somma apparentemente erogata con il predetto mutuo venne in realtà interamente introitata e utilizzata dalla Banca per ripianare l'asserito saldo negativo portato dai sopra esaminati rapporti di conto corrente ed affidamenti con l'ineludibile conseguenza che di fatto gli scriventi e la loro impresa mai hanno avuto la disponibilità di detta somma.

Da ciò emerge come il mutuo in parola abbia costituito solo e soltanto un artificio posto in essere dalla banca a danno degli scriventi, della loro azienda e della propria famiglia, per ampliare ulteriormente e strumentalmente le garanzie in ordine al presunto credito altrimenti non

garantito, con l'unico risultato di aggravare l'esposizione della impresa familiare ditta Bolici Paolo con parimenti aumento esponenziale di tutti gli interessi, oneri e costi che ingiustamente ne sono derivati (cfr. relazione tecnica a firma del dott. Giansalvo – all. 4). In poche parole, la Unicredit ha agito fin dall'inizio con il precostituito intento di trasformare i c.d. crediti a breve non garantiti in un finanziamento fondiario garantito da ipoteche.

E tanto trova conferma dalle evidenze contabili che si allegano (cfr. all. 5).

Ma a denotare maggiormente il disvalore penale della condotta estorsiva assunta dalla Banca nei confronti degli scriventi vi è un ulteriore aspetto significativo e parimenti emblematico.

Difatti, nel corso delle indagini relative al procedimento in epigrafe, la Consulenza tecnico contabile disposta dal P.M. procedente in merito ai rapporti di c/c sopra indicati (all. 6 – ctu prof. Dello Strologo), ha accertato l'applicazione sistematica e rilevante, da parte dei rappresentanti della Unicredit, di interessi usurari, CMS, anatocismo e altre spese illegittime.

MA CIRCOSTANZA ANCOR PIU' SCONCERTANTE E' CHE IN BASE AI CALCOLI ESEGUITI DALLO STESSO CT DEL PM, LO SCRIVENTE, AL TEMPO DELLA STIPULA DEL MUTUO FONDIARIO, RISULTAVA ADDIRITTURA CREDITORE DELLA UNICREDIT SPA PER OLTRE € 2.000.000,00 !!!!

Ciò che emerge, quindi, da tutto quanto sopra, è che i rappresentanti della banca, **PUR ESSENDO A CONOSCENZA DELL'USURA APPLICATA** e degli interessi ed oneri non dovuti- **ABBIANO COMUNQUE VOLUTO COSTRINGERE I SOTTOSCRITTI A PAGARE L'INDEBITO ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DI UN MUTUO FONDIARIO DI BEN 8.000.000,00 IL CUI IMPORTO E'**

STATO DIRETTAMENTE INCAMERATO DALLA UNICREDIT E UTILIZZATO PER SODDISFARE UN CREDITO INESISTENTE IN QUANTO, PER COME ACCERTATO DAL PM, PROVENTO DI REATO.

Vieppiù

Unicredit, a compimento delle azioni fraudolente messe in atto, vale a dire, costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini a sottoscrivere un mutuo ipotecario per ripianamento dei c/c in essere presso la banca, sotto minaccia di azioni legali, nonostante che altresì la ditta Paolo Bolici era a credito presso l'istituto di credito per usura ed anatocismo subito per trent'anni, come dimostrato dalle perizie del CTP e CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, con illecito artificio "trasformava" un credito chirografo, nel caso di specie, inesistente ed anche usurario, in privilegiato, iscrivendo ipoteca, sproporzionata, su gli immobili di Anzio(RM), sito industriale proprietà della ditta Paolo Bolici, di valore notevolmente superiore al vantato ma inesistente credito, reclamato dalla Unicredit. Inoltre, la banca, dopo aver provocato la crisi finanziaria della ditta Paolo Bolici, segnalandola illegittimamente, per sconfinamento, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per somme indebite, spostate arbitrariamente ed illecitamente, dal conto anticipi allo scoperto di conto, senza verifica e notifica(all.7),con conseguente blocco operativo su tutti i conti corrente affidati presso il ceto bancario referente oltre che su altri istituti di credito che avevano dato la loro disponibilità ad aprire credito verso la ditta Bolici, metteva in atto un piano estorsivo finalizzato all'impossessamento dell'ingente capitale della ditta e società controllate. In particolare costringeva Paolo Bolici, dopo averne provocato la crisi finanziaria che non consentiva la conduzione

razionale dell'intero gruppo industriale impegnato in commesse ed investimenti per importi rilevanti, al ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F.(all.8), di seguito, visto la mancata sottoscrizione da parte dei Sigg. Paolo Bolici e Beatrice Libernini, di un accordo estorsivo con l'intero ceto bancario referente, al ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art.161 VI comma L.F.(all.9). Unicredit nel proseguo delle azioni delittuose messe in atto, in periodo di concordato, in violazione della legge fallimentare, artt.169-182 septies, moratoria di spese ed interessi, consapevole che la ditta Paolo Bolici non poteva accedere alla centrale rischi della banca d'Italia e ricevere estratti conto corrente, addebitava somme indebite sproporzionate ed illegittime pari a €14.000.000,00(all.10) come si evince dalla Centrale Rischi, ottobre 2009-novembre 2013,data di rilevamento di riferimento valori di credito per ammissione al voto per l'omologa del concordato preventivo della ditta Paolo Bolici. Unicredit,dolosamente provocava il fallimento della ditta Paolo Bolici, con voto determinante negativo(all.11), all'omologa del concordato preventivo (all.12), ammesso con valore di credito inesistente, €22.375.668,44, per i motivi esposti(all.13),essendo collusa con gli organi della procedura concorsuale, Commissari Giudiziali, avv. Renato Negroni , dott. Sebastiano Iacovino e Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa che ne hanno assecondato per fini di lucro personale, l'azione dolosa messa in atto.Nello specifico, al fine della consumazione del reato, nonostante le contestazioni di Paolo Bolici, il credito oggetto del mutuo contestato, veniva ammesso,dal Giudice Delegato compiacente, dott. Antonino La Malfa connivente con il curatore avv. Virginia Perazzoli, alla formazione dello stato passivo reso esecutivo, come credito privilegiato(all.14). Solo per inciso, la

Consob/banca d'Italia resi consapevoli da Paolo Bolici dell'illecito perpetrato da Unicredit, sono intervenute(all.15), per la regolarizzazione delle somme indebite dell'intero rapporto tra Unicredit, la ditta Paolo Bolici e società controllate, la banca anticipando con missiva il proprio operato(all.16), rettificava il vantato credito, addebitato illegittimamente (all.17),si nota nel documento in allegato"Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario.Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)"(all.18).

IN RAGIONE DI QUANTO ESPOSTO E DOCUMENTATO, SE IL DEBITO ERA INESISTENTE COME DIMOSTRATO, LA RESPONSABILITA' DEL FALLIMENTO CHE HA PROVOCATO DANNI INGENTI E LA PERDITA DAL LAVORO PER QUATTROCENTO DIPENDENTI A CHI DEVE ESSERE ADDEBITATA OLTRE UNICREDIT, VISTO CHE I TRE GRADI DI GIUDIZIO A CUI E' STATA SOTTOPOSTA LA REVOCA DEL FALLIMENTO HANNO DECRETATO SEMPRE IL RIGETTO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA INTERESSATA ALLA VICENDA, TRAMITE DENUNCE DETTAGLIATE, DIMOSTRANDO UNA NEGLIGENZA INESCUSABILE, NON HA SVOLTO LE INDAGINI ADEGUATE EMETTENDO I DOVUTI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA CHE AVREBBERO IMPEDITO LA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DELLA DITTA PAOLO BOLICI E SOCIETA' CONTROLLATE NONCHE' I DANNI INGENTI SUBITI(all.19), SARA' COMPITO DELLA MAGISTRATURA ACCERTARE E CONDANNARE I RESPONSABILI. Quanto esposto identifica numerosi reati , quali estorsione, truffa, usura, illecita segnalazione alla centrale rischi,

associazione a delinquere e quant'altro che sarà il PM procedente ad accertare ed eventualmente condannare.

E' pertanto di agevole riscontro che i soggetti agenti abbiano agito, nel caso di specie, in palese contrasto con il ruolo di chi è particolarmente qualificato e istituzionalmente deputato all'erogazione del credito e che imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario, approfittando, invece, del proprio stato di supremazia tecnica ed economica per privare l'impresa individuale Bolici Paolo di ogni risorsa. Quelle sino ad ora descritte sono gravissime condotte che non è sensatamente sostenibile che possano essere state poste senza una lucida consapevolezza, in quanto, i soggetti agenti, sono professionisti altamente qualificati e che istituzionalmente sono deputati alla erogazione del credito.

Come già riferito, poi, il complesso delle attività illecite poste in essere in danno del sottoscritto e della sua ditta, non si sono limitate "solamente" all'applicazione di pattuizioni usuraie ed all'indebita appropriazione delle somme derivanti da tali pratiche, ma si sono spinte sino alle estreme conseguenze.

Difatti, quando, l'onerosità del debito assunto con il mutuo in questione divenne insostenibile per la società dello scrivente, non potendo far fronte ai relativi pagamenti a causa di mancanza di liquidità provocata dalla stessa Banca, i rappresentanti della Unicredit dapprima revocarono comunque tutti gli affidamenti e le linee di credito per poi segnalare i sottoscritti e i garanti della società alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (oltre alle altre centrali rischi private) e successivamente esperire azioni giudiziarie, provocando di fatto il dissesto dell'impresa causandone così il definitivo fallimento.

E tanto i rappresentanti della Banca hanno fatto nella piena consapevolezza e conoscenza dell'usura applicata ai rapporti di C/C citati e quindi nella piena consapevolezza di appropriarsi attraverso il mutuo fondiario in questione, di somme indebite, in quanto soggetti altamente qualificati che non possono e non potevano disconoscere il chiaro dettato della Legge 108/96 e dell'art. 644 c.p.

E' un fatto, pertanto, che l'intera condotta tenuta dalla banca si sia articolata per attività che hanno trascorso sia la buona e prudente gestione del rapporto di credito e che la richiesta giudiziale sia avvenuta **per somme non provate e, come tali, non dovute** trattandosi di **un rapporto viziato da usura oltreché da nullità.**

Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, è **stata utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite.**

Alla luce di ciò e attesi i rilievi sopra enunciati, non v'è chi non veda, come anche nella presente fattispecie, in punto di elemento soggettivo della condotta, tutti i soggetti agenti abbiano agito nella piena consapevolezza di porre in essere condotte illecite, **USURARIE ED ESTORSIVE**, confidando nell'impunità.

Tanto premesso, i sottoscritti **Bolici Paolo e Beatrice Libernini**, come sopra meglio generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali **USURA** ed **ESTORSIONE**, sporge con il presente atto formale

DENUNCIA-QUERELA

contro i soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della **UNICREDIT S.P.A.**, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, chiedendo che si proceda nei

loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti.

Si Chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.), riservando la costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. **Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni**, si producono in copia:

1. Denuncia querela che ha instaurato il Proc. n. 7718/16 R.G.N.R.;
2. Decreto di fissazione udienza preliminare Proc. n. 7718/16 R.G.N.R.,
3. Contratto di mutuo fondiario del 29.12.2006,
4. Consulenza tecnica a firma dott. Giansalvo e relativi allegati
5. Perizie dott. Giansalvo
6. ;**Consulenza Tecnica a firma del prof. A. Dello Strologo.**
7. Estratto Centrale Rischi ottobre 2009
8. Ricorso L.67L.F.
9. Ricorso per concordato preventivo art.161 VI comma L.F.
- 10)Estratto Centrale Rischi ottobre 2009-novembre 2013
- 11)Voto negativo Unicredit
- 12)Riepilogo dei voti per l'omologa
- 13)Ammissione di credito
- 14)Formazione dello stato passivo , ammissione credito privilegiato Unicredit
- 15)Comunicazione Consob/Vigilanza Banca d'Italia
- 16)Missiva Unicredit
- 17)Estratto Centrale Rischi giugno 2018
- 18)Estratto centrale rischi marzo 2018
- 19)Perizia danni Unicredit A C D

Con osservanza

Paolo Bolici



Beatrice Libernini



Nomina difensore di fiducia


Il sottoscritto Bolici Paolo (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo, n. 14,

NOMINA

quale suo difensore di fiducia nell'instaurando procedimento penale l'Avv. Fabio Giorgi del foro di Ascoli Piceno ed eleggo con il medesimo domicilio in Ascoli Piceno viale Treviri 202 (fax. 0736252540 – pec avv.fabio Giorgi@pec.it).

Latina, 12.03.2019

Bolici Paolo



Beatrice Libernini




PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale



Isotoscritti, Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, pec: paolobolici@legalmail.com, titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.150,

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate, pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

-di aver depositato, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso la banca Unicredit (All.1) e successive integrazioni.

-che la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.647/2014, PM procedente dott.ssa Daria Monsurrò

-che la Procura della Repubblica di Latina, non ha condotto le indagini, visto l'assenza di motivazioni nei provvedimenti emessi, relative ai fatti denunciati riguardanti l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della banca d'Italia da parte della Unicredit avverso la ditta Paolo Bolici

-che la Unicredit, ottobre 2009, segnalava la ditta Paolo Bolici alla Centrale Rischi della banca d'Italia, prima per "sconfinamento" (All.2), spostando illecitamente, su conti corrente affidati, somme derivanti da anticipi concessi dalla banca su canalizzazione di fatture oggetto di contratto di fornitura su azienda primaria, STX-France, ceduto in garanzia, dal conto corrente conto anticipi allo scoperto di conto, bloccando l'intera operatività sui conti corrente affidati e senza revoca degli stessi, creando ad artificio uno sconfinamento che, segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ha comportato l'interruzione dal credito da parte di tutto il ceto bancario referente e di altri istituti di credito che avevano dato il loro consenso per l'apertura alla ditta Paolo Bolici di linee di credito affidate, di seguito a "sofferenza", maggio 2012 (All.3). Tale azione illecita, messa in atto da

Unicredit, finalizzata, con artificio, a procurare una crisi di liquidità avverso la ditta Paolo Bolici, nel momento di massima espansione industriale, essendo, oltre le commesse per un importo rilevante, stati avviati dalla medesima, investimenti nazionali ed internazionali, per seicento milioni di euro e costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini a cedere, visto l'imposizione di un piano di risanamento L.67 L.F., con previsione di cessione dell'ingente capitale immobiliare, in favore delle banche, ha comportato l'impossibilità della gestione finanziaria dell'azienda Paolo Bolici e **determinato la successiva dichiarativa di fallimento della ditta.** Per quanto suesposto, **si identifica, ai sensi dell'art.2621 c.c., il reato di false informazioni** (Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).

Considerato

che Unicredit non ha inviato nessuna comunicazione di preavviso di segnalazione alla Centrale Rischi avverso la ditta Paolo Bolici, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario, si precisa che l'onere di dimostrare l'avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull'intermediario.

La predetta informativa risulta essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo.

A tal proposito, l'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi prevede testualmente che *"Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato."*

Pertanto, anche alla luce del chiaro dato normativo sopra citato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba -a pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (v. tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza

Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014). **A titolo di precisazione, Unicredit , soltanto dopo l'avvenuta segnalazione in centrale rischi della ditta Paolo Bolici, maggio 2012(All.3) con missiva inviata il 17/07/2012(All.4) comunicava ai Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini la segnalazione dello status"sofferenza", a conferma dell'illecito perpetrato.**

Un ulteriore motivo di illegittimità della segnalazione in CR da parte di Unicredit, consiste nell'errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario del soggetto segnalato. Come è noto, infatti, l'iscrizione nel registro dei crediti "a sofferenza" nelle banche dati creditizie richiede un'attenta analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo nel pagamento del debito.

In particolare, il credito può essere considerato in sofferenza soltanto qualora sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di "insolvenza" o che comunque versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa. Tale nozione di insolvenza, occorre precisarlo, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come *"grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza"* (Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007).

Sul punto tra l'altro **il Tribunale di Firenze**, con **sentenza n. 2276/2012** (riconoscendo nel caso di specie l'illegittima segnalazione in CR), ha avuto modo di chiarire che *"[...] l'istituto di credito ha senz'altro l'obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito*

ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo [...]”.

In conclusione, l'intermediario è tenuto ad una rigorosa valutazione prima di segnalare a sofferenza il credito del proprio cliente in quanto -in caso contrario- la segnalazione potrà essere ritenuta illegittima e l'istituto di credito potrebbe essere condannato al risarcimento dei danni cagionati al cliente. Nel caso di specie, la ditta Paolo Bolici, vittima delle azioni fraudolente messe in atto da Unicredit, altresì era a credito nei confronti della banca, come attestato dalle perizie, per anatocismo ed usura da ricapitalizzare, praticato dalla banca per oltre trent'anni, redatte dal dott. Roberto Giansalvo (**All.5**) nonché, a conferma della solidità industriale, in possesso di un piano di ristrutturazione asseverato (**All.6**) dallo studio Signori, professionista incaricato dalla banca, pertanto i documenti erano noti alla Unicredit, si precisa che il dott. Signori ha omesso i crediti vantati dalla ditta Paolo Bolici avverso il ceto bancario referente ne consegue una situazione patrimoniale positiva, notevolmente superiore a quanto asseverato nel piano di ristrutturazione.

La Procura della Repubblica di Latina, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda determinandone il fallimento, ha totalmente omesso l'accertamento del reato denunciato. Si richiama il rispetto di buona fede, da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016, art.2 della Costituzione.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta dolosa, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti, ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali, ai sensi dell'art.2621, false comunicazioni sociali, sporgono con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e

facenti parte della banca Unicredit Spa nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni ,memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.


Con osservanza

Nettuno 25/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega.


- 1)Denuncia querela
- 2)estratto CR , segnalazione a sconfinamento
- 3)Estratto CR segnalazione a sofferenza
- 4)Missiva Unicredit
- 5)Perizie CTP
- 6)Piano di ristrutturazione asseverato

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale



I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com , titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.150 ,

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

-di aver depositato, in data 16/01/2014, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso la banca Unicredit (**All.1**) e successive integrazioni.

-che la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.647/2014, PM procedente dott.ssa Daria Monsurrò.

-che la Procura della Repubblica di Latina, non ha condotto le indagini, visto l'assenza di motivazioni nei provvedimenti emessi, relative ai fatti denunciati riguardanti la truffa messa in atto da parte della Unicredit avverso la ditta Paolo Bolici

-che la Unicredit, ottobre 2009, segnalava la ditta Paolo Bolici alla Centrale Rischi della banca d'Italia , prima per "sconfinamento" (**All.2**), spostando illecitamente, su conti corrente affidati, somme derivanti da anticipi concessi dalla banca su canalizzazione di fatture oggetto di contratto di fornitura su azienda primaria, ceduto in garanzia, dal conto corrente, conto anticipi allo scoperto di conto, bloccando l'intera operatività sui conti corrente affidati e senza revoca degli stessi, creando ad artificio uno sconfinamento che, segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ha comportato l'interruzione brutale dal credito da parte di tutto il ceto bancario referente e di altri istituti di credito che avevano dato il loro consenso per l'apertura alla ditta Paolo Bolici di linee di credito affidate, di

seguito a “sofferenza”, maggio 2012 (All.3). Si precisa che la ditta Paolo Bolici, come da perizie depositate presso la Procura della Repubblica di Latina, era altresì creditrice avverso la Unicredit per usura ed anatocismo di cui è stata vittima per oltre trent'anni per un importo di € 12.860.531,00 da ricapitalizzare(All.4)

Considerato

- l'azione illegittima messa in atto da Unicredit, la ditta Paolo Bolici, impossibilitata alla gestione finanziaria dell'azienda, dovuta al blocco dell'operativa sui conti corrente affidati, su varie banche referenti, derivante dalla segnalazione in Centrale Rischi, è stata costretta al ricorso, per la ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art.67 L.F.(All.5). Tale procedura, avviata con il ceto bancario referente, a **novembre 2009**, come si rileva dal verbale d'incontro con i responsabili Unicredit (All.6), atto depositato in Tribunale il **29/07/2010 (All.5)**, si è interrotta a causa di una pianificata estorsione premeditata dalle banche referenti.
- che in data **07/11/2012**, la ditta Paolo Bolici ha depositato presso il Tribunale di Velletri ricorso per concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 VI comma L.F., le due procedure concorsuali sono state in continuità(All.7).
- che durante le procedure concorsuali non possono essere addebitati interessi e spese, ai sensi degli **artt.169 e 182 septies L.F.**, moratoria.
- che, i responsabili della Unicredit, nel proseguo del piano delittuoso messo in atto, visto la mancata sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione, imposto alla ditta Paolo Bolici per impossessarsi dell'ingente capitale immobiliare, consapevole che in tale periodo concorsuale, la ditta Paolo Bolici non aveva accesso alla visura della Centrale Rischi nonché al ricevimento di estratti conto (All.8), addebitava somme non dovute per circa € **14.000.000,00**, tale importo si assommava, riscontro da Centrale Rischi, **novembre 2013**, (All.9) al precedente vantato credito ma non dovuto, come suesposto e, segnalato alla centrale rischi, **ottobre 2009(All.2)**. **Si precisa che, novembre 2013(All.9), segnalazione Unicredit alla Centrale Rischi, rappresenta il valore di credito di riferimento rilevato dai Commissari Giudiziali per il voto all'omologa del concordato.**
- che, i responsabili della Unicredit, al fine del raggiungimento dello scopo doloso prefissato, collusi con i Commissari Giudiziali, avv. Renato Negroni e dott. Sebastiano Iacovino, incaricati dal Tribunale di Velletri per la procedura concorsuale ditta Paolo Bolici nonché con il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, con un valore di credito **non dovuto, AMMESSO PER UNICREDIT, pari a € 22.376.668,44(All.10) contestato, sia con le note integrative (All.11) che durante l'adunanza dei creditori (All.12), ma DETERMINANTE ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici, con espressione di voto NEGATIVO(All.13) hanno deciso la dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici (All.14).**
- che, in seguito a procedure penali in corso, l'avv. Fabio Giorgi con istanza motivata (All.15), **ha ottenuto i dati registrati della Centrale Rischi a nome della ditta Paolo Bolici.**
- che, la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia dei sottoscritti,

ha emesso provvedimento di sospensione dei termini, ex art.20 L.44/99, in data 16/05/2014, in seguito alla perizia per l'accertamento dell'usura praticata dalla Unicredit avverso la ditta Paolo Bolici (All.16), dove si riscontra un valore determinato in € **2.826.591,97** per il reato denunciato e riscontrato, con verifica effettuata fino al 2011, non incluso il periodo concorsuale e l'anatocismo, tale documento è stato notificato al Tribunale di Velletri, durante il corso della procedura concorsuale ma non è stato preso in considerazione, nonostante l'importanza. il dolo è evidente.

-che, dalla verifica degli elaborati, è emerso in modo inconfutabile, con documenti legittimati da un ente pubblico, quale la banca d'Italia, la **truffa** messa in atto da Unicredit, come da allegati, **ottobre 2009**, inizio procedure concorsuali, moratoria interessi e spese, artt.169 e 182 septies L.F., valore di credito chirografo, segnalato dalla banca alla CR, complessivamente € **14.313.389,00** (All.2) – **novembre 2013**, mese di rilevamento valore di credito per il voto all'omologa del concordato, attestante le false informazioni da parte della Unicredit colluso con gli organi della procedura concorsuale, € **25.919.318,00** (All.9), in seguito all'intervento Consob, **Vigilanza della banca d'Italia** (All.17), confermato da missiva Unicredit(All.18) e **comprovato dalla dicitura apposta negli estratti CR : "Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario . Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)",** ne consegue che il vantato credito è stato rettificato perchè illegittimo, come si rileva dalla CR, **novembre 2018** (All.19), dove Unicredit ha segnalato in CR i vantati crediti avverso la ditta Paolo Bolici uguali a quelli segnalati ad **ottobre 2009**(All.2), stornando le somme indebite, vale a dire € **14.313.389,00**.

Si rileva

-che Unicredit ha rettificato il vantato credito in quanto illegittimo, detraendo la somma rilevata per usura dal CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, € **2.826.591,97**, con tale importo, aggiungendo somme incomprensibili, con un vantato credito di € **11.927.737,44** si è insinuato alla formazione dello stato passivo della ditta Paolo Bolici(All.20), **il credito non è stato ammesso(All.21) per i motivi suesposti.**

Vieppiù

Il Giudice Delegato, dott. Antonino La Malfa, con decreto del **08/01/2014**(All.22), nonostante le contestazioni dei sottoscritti, convalida il voto dei creditori, tra i quali Unicredit, determinante, con **voto negativo**, per il raggiungimento della maggioranza all'omologa del concordato preventivo. In seguito a opposizione al decreto emesso, da parte dei sottoscritti, presso la Corte di Appello di Roma, relativamente a irregolarità nella procura al legale Unicredit, non autorizzato a sottoscrivere atti per conto della banca nelle procedure concorsuali e no per i crediti vantati illegittimamente, come a norma di legge, il Giudice Delegato ha dovuto recedere nel

decreto emesso e con nuovo provvedimento, in data **10/04/2014 (All.23)** ha escluso il voto Unicredit, in quanto irregolare e fissa per il **14/04/2014**, la data per l'udienza di omologa del concordato preventivo ditta Paolo Bolici. In data **02/05/2014**, i Commissari Giudiziali, riamettono al voto i creditori, tra i quali Unicredit(**All.24**), la banca si oppone di nuovo all'omologa del concordato preventivo(**All.25**), in forza del credito inesistente dichiarato ed ammesso dal Giudice Delegato nonché dai Commissari Giudiziali, la ditta Paolo Bolici viene dichiarata fallita.

Note di rilievo

-Unicredit, rilascia alla ditta Paolo Bolici, le referenze bancarie a supporto degli investimenti in corso, come si evince dalla missiva inviata dalla banca il **22/04/2009 (All.26)**, a conferma di quanto concordato riguardo agli investimenti avviati, l'istituto di credito chiede a Paolo Bolici di anticipare la somma del 30% dell'intero business da finanziare ed esistenza di flussi finanziari annui.

Nel caso di specie, complesso turistico alberghiero in Montenegro(**All.27**), circa 200 mil.euro, la ditta Paolo Bolici, anticipa le ingenti somme richieste dalla banca con l'avvio delle opere di costruzione degli edifici, contrattualizza con il Gruppo Alberghiero Marriott (**All.28**) la gestione /vendita del complesso turistico, compreso il realizzando Casinò.

Unicredit chiede a Bolici una garanzia per finanziare il progetto e tramite un suo consulente, in data **06/05/2009**, invia il referto di stima, immobile in garanzia, per l'avvio del finanziamento(**All.29**).

La BEI, in data **02/10/2009**, con missiva (**All.30**), **conferma la propria disponibilità a concedere un finanziamento pari a 50 mil. euro per il progetto in Montenegro.**

Unicredit, nello stesso mese di ottobre 2009, anziché finanziare i progetti come da comunicazioni inviate, segnala illegittimamente la ditta Paolo Bolici alla centrale rischi della banca d'Italia, in sintesi la ditta Bolici, come di seguito esposto in perizia, su indicazioni della banca aveva anticipato decine di milioni di euro su progetti d'investimento internazionali e nazionali avviati, oltre adeguamento degli impianti produttivi delle aziende (All.31), quindi un esborso di importanti capitali altresì Unicredit, con l'azione illegittima incomprensibile messa in atto da un nuovo capoarea, dott. Umberto Pelargonio di recente nomina, provocava la brutale sospensione del credito, per fini di lucro personale. In seguito al rifiuto dei Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini di cessione dei beni L.67 L.F., Unicredit consapevole dei danni provocati, colluso con gli organi della procedura concorsuale del Tribunale di Velletri, metteva in atto azioni fraudolente finalizzate alla dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici, per togliere al Sig. Paolo Bolici la capacità economica e processuale. In particolare, come suesposto, addebitava somme non dovute per ottenere la maggioranza al voto per l'omologa del concordato, tali crediti, oggetto di contestazione da parte di Paolo Bolici non venivano presi in esame dal Giudice Delegato colluso.

-Unicredit,premesso il credito inesistente, quale banca usuraia non poteva essere ammessa al voto per l'omologa, sentenza Tribunale di Prato N.G.E.I. n.157/2009(**All.32**)

-Unicredit , quale banca non partecipante all'adunanza dei creditori non poteva depositare opposizione all'omologa del concordato(All.33), sentenza Tribunale di Roma n.54/15 R.g. 69959/15, Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, avv. di parte Luigi Bottai, si rileva lo stesso Giudice Delegato della ditta Paolo Bolici e l'avvocato dello stesso Sig. Bolici, due pesi , due misure, ulteriore prova della truffa, una vera associazione a delinquere. Per non dilungare e concludere, in Corte di Appello, il ricorso presentato dalla ditta Paolo Bolici, attestante quanto suesposto, è stato rigettato(All.34), Presidente Giudice Fanti, ex collega del dott. La Malfa presso il Tribunale di Velletri, in Corte di Cassazione stessa procedura, Pm , dott.ssa Soldi ed i giudicanti partecipi da anni alle stesse conferenze del Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, finanziate dalle banche denunciate dai sottoscritti, il rigetto era scontato indipendentemente dalle ragioni in termini di legge(All.35).
-Attualmente è in corso di giudizio il ricorso per la revoca del fallimento, ai sensi dell'art.395c.p.c.(All.36), la speranza che i giudicanti si pronunciano in termini di legge e dei fatti esposti e non come in precedenza che , come evidenziato, le irregolarità erano palesi, pertanto si presumono sentenze pilotate.

In Conclusione

premessi quanto sopra, se Unicredit non aveva credito avverso la ditta Paolo Bolici, come ha potuto determinarne il fallimento, visto che il credito vantato inesistente era determinante per il raggiungimento della maggioranza all'omologa del concordato preventivo della ditta Paolo Bolici, se non con azioni fraudolente, commettendo continui reati, per questo motivo quattrocento dipendenti hanno perso il lavoro, le aziende sono state distrutte, i danni derivanti , come da perizia sono stati valutati in € 1.162.000.000,00 (All.37). Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta di truffa, salvo altri reati che il PM procedente riterrà individuare, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali truffa e false informazioni, sporgono con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA


nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e

facenti parte della banca Unicredit Spa nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Nettuno 25/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1) Denuncia avverso Unicredit
- 2) Estratto CR, ottobre 2009
- 3) Estratto CR, Maggio 2012
- 4) Perizie
- 5) Ricorso L.67 L.F.
- 6) Attestazione verbale d'incontro con Unicredit
- 7) Ricorso per concordato preventivo
- 8) Missiva diniego Unicredit
- 9) Estratto CR, novembre 2013
- 10) Valore di credito ammesso per Unicredit
- 11) Note integrative
- 12) Adunanza dei creditori
- 13) Espressione di voto NEGATIVO Unicredit
- 14) Dichiarativa di fallimento ditta Paolo Bolici
- 15) Istanza avv. Fabio Giorgi
- 16) Provvedimento di sospensione dei termini
- 17) Comunicazione Consob/Vigilanza banca d'Italia
- 18) Missiva Unicredit
- 19) Estratto CR, novembre 2018
- 20) Insinuazione alla formazione dello stato passivo ditta Paolo Bolici da parte di Unicredit
- 21) Credito Unicredit non ammesso
- 22) Decreto Tribunale di Velletri 08/01/2014
- 23) Decreto Tribunale di Velletri del 14/02/2014

- 24) Comunicazione riammissione al voto
- 25) Opposizione Unicredit
- 26) Referenze/accettazione investimenti Unicredit
- 27) Complesso turistico alberghiero in Montenegro
- 28) Accordo Marriott
- 29) Referto di stima Unicredit
- 30) Missiva BEI
- 31) Investimenti in corso
- 32) Sentenza Tribunale di Prato
- 33) Sentenza Tribunale di Roma
- 34) Rigetto ricorso in Corte di Appello
- 35) Rigetto ricorso in Corte di Cassazione
- 36) Ricorso in Corte di Cassazione
- 37) Perizia danni Unicredit+CD

38

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA DELLA REPUBBLICA - LATINA
DEPOSITATO / PERVENUTO
11 FEB 2019
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
M. PAOLINO

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com , titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66 e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

- di aver depositato, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso banca Sella (AII.1)
- che la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.3963/2016 PM procedente dott. Claudio De Lazzaro
- che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizie attestanti l'usura praticata dalla banca Sella nei confronti della ditta Paolo Bolici (AII.2)
- che il CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, ha rilevato nell'analisi effettuata sui c/c accesi dalla ditta Bolici Paolo presso la Unicredit , usura per € 2.826.591,97 (AII.3)
- che la Procura della Repubblica di Latina ha emesso provvedimento di sospensione dei termini L.44/99 (AII.4) e di seguito richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei dirigenti Unicredit (AII.5)

Considerato

- che la ditta Bolici Paolo ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F., procedimento avviato a novembre 2009, Unicredit banca aderente (AII.6), con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010(AII.7) , di seguito al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161

380

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA DELLA REPUBBLICA LATINA
DEPOSITATO PERVENUTO
14 - MAR 2019
FUNZIONE RIKI GIUDIZIARIA
PAOLINE PAOLINI

PRECISAZIONE

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com , titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.150 ,
e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

-di aver depositato, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso la banca Unicredit (**All.1**)

-che per errore sono stati inseriti dati del procedimento e PM precedente, non esatti, in premessa alla denuncia querela avverso Unicredit

Considerato

quanto sopra esposto, si allega atto di denuncia querela rettificato(**All.2**).

Gli allegati restano invariati ai già depositati nelle prima istanza.


Con osservanza

Nettuno 02/03/2019

Paolo Bolici



Beatrice Libernini



Si allega:

- 1) Atto di denuncia querela
- 2) Atto di denuncia querela rettificato

comma VI L.F., il 07/11/2012 (**All.8**), si precisa la continuità tra le due procedure .
-che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori , nel caso di specie, banche, la moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di C/C , *par condicio creditorum*.
-che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze sono state rigettate (**All.9**), pertanto le perizie di parte ,CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura di cui è stata vittima la ditta Bolici Paolo , nel 2011.

-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto Unicredit -ditta Paolo Bolici erano accessibili sia ai commissari giudiziali incaricati dalla procedura concorsuale che al PM procedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati.

Visto

-il deposito della denuncia querela in data 16/01/2014, il CTU, prof. Alberto Dello Strologo, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina , **ha omesso** la verifica relativa alle somme indebite nonché l'usura praticata dalla banca Unicredit avverso la ditta Paolo Bolici, nel periodo 2011-2014, tale **negligenza inescusabile** che non ha permesso il rilascio di provvedimenti penali di accertamento da parte della Procura della Repubblica di Latina, finalizzati all'identificazione del credito reale vantato dalla banca, commisurato all'usura, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della ditta sia in primo grado che, in mancanza, nei successivi ricorsi per la revoca dello stesso. Il danno ingente subito è stato valutato in € **1.162.000.000,00** , come da perizia (**All.10**).

-che la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 14/01/2014 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopraccitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “ e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri “di imparzialità ,correttezza, diligenza,laboriosità, riserbo e equilibrio” sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite , compreso l'usura, addebitate da Unicredit, periodo 2011-2014, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina , non sono state

prese in considerazione e rappresentano la concausa del fallimento della ditta Paolo Bolici, dei danni ingenti subiti nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

Il mutuo erogato alla ditta Paolo Bolici , da Unicredit, per ripianamento del debito **(All.11)**, quindi atto nullo, oggetto di denuncia querela , non è stato preso in esame dalla Procura della Repubblica di Latina ne consegue la totale assenza di motivazione ed un ulteriore riprova della negligenza inescusabile in danno dei sottoscritti.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.3963/16, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice,**(All.12)**, con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, legittimata da un ente pubblico, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite applicate dalla banca Unicredit avverso la ditta Bolici Paolo , stimate in circa **€ 14.000.000,00 (All.13)** salvo i pregressi. Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi , dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che ha determinato il fallimento della ditta Paolo Bolici. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza , da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso , pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, per essere ammessi al voto per l'omologa del concordato con un valore di credito determinante e percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della ditta Paolo Bolici.Ne discende quindi , che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la ditta Paolo Bolici , quando ha applicato spese ed interessi illegittimi , introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è , non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca , sia idonea ad integrare , in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero , il comma 3 art.644 c.p. . recita testualmente : "*La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi , anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari , risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,ovvero all'opera di mediazione , quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria*". Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione -sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

l' "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte)occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari , sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all'opera di

mediazione”.

II “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. ,commi 1 e 3 ,seconda parte)la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza , anche solo momentanea , di liquidità , a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria” investe , invece , più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni”;

III “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria ” della vittima (che integrano la materialità del reato)si distinguono dallo “stato del bisogno ”(che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3)perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale , ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta , ma che comunque , comportando un impellente assillo , compromette tortemente la libertà contrattuale del soggetto , inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)”

IV “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte)le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo , ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato , e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post ”.

V “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) il dolo generico , oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi , vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi , vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all'opera di mediazione ”.

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali , artt.67 e 161 VI comma,L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della Unicredit , quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto , ma addirittura , le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per determinare il fallimento della ditta Paolo Bolici . Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili a Unicredit stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario(Cass.Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti. Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca, qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988, il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

In Conclusione

Oltre a tutto quanto detto, la ditta Paolo Bolici, è stata illegittimamente segnalata da Unicredit alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (All.14), **spostando in un conto affidato e nei limiti accordati, una somma anticipata per cessione di contratto dal conto anticipi allo scoperto di conto, creando ad artificio uno sconfinamento al fine di bloccare l'operativà finanziaria della ditta Paolo Bolici per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili, si identifica il reato di false informazioni** (Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626). La Procura della Repubblica di Latina, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda determinandone il fallimento, ha totalmente omesso l'accertamento del reato denunciato. Si richiama il rispetto di buona fede, da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016, art.2 della Costituzione.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato. Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i

sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale


DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della banca Unicredit Spa nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Nettuno 08/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1)Denuncia querela avverso Unicredit
- 2)Perizie CTP
- 3)Perizia CTU
- 4)Provvedimento di sospensione dei termini
- 5)Richiesta di rinvio a giudizio
- 6)Banche aderenti al piano di ristrutturazione
- 7)Ricorso L.67 L.F.
- 8)Ricorso per concordato preventivo
- 9)Rigetto istanze
- 10)Relazione danni Unicredit
- 11)Relazione mutuo Unicredit
- 12)Istanza avv. Giorgi
- 13)Estratto Centrale rischi della Banca d'Italia
- 14)Illecita segnalazione alla centrale rischi



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
All'ill.mo Procuratore Capo

X 388

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
All.ill.mo Procuratore Capo

PROCURA DELLA REPUBBLICA - LATINA
DEPOSITATO PERVENUTO
19 FEB 2019
UFFICIO GIUDIZIARIO
della PAOLIN

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
All.ill.mo Procuratore Generale

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com, in proprio e titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66 e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

- di aver depositato, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso i responsabili della MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 16/05/2016 (All.1)
- che, in seguito alla denuncia di cui sopra, la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.1978/2016 PM precedente dott.ssa Luigia Spinelli
- che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla MONTE DEI PASCHI DI SIENA nei confronti della ditta Paolo Bolici (All.2)
- che il CTU, dott. Fabrizio Iapoce, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, nell'analisi effettuata sui c/c accesi dalla ditta Bolici Paolo presso la MONTE DEI PASCHI DI SIENA , non ha rilevato il superamento del tasso soglia ai fini del reato di usura , soltanto per importi modesti in alcuni periodi , **omettendo la verifica sia di estratti conto , come da sue affermazioni, progressi ed omettendo il periodo concorsuale anno 2009-2016.**

-che la Procura della Repubblica di Latina, in persona del PM procedente dott.ssa Luigi Spinelli, dopo aver condotto le indagini per oltre due anni, trasferiva il fascicolo relativo all'intero procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Velletri, ritenendo, per competenza territoriale, tale sede competente, per legge. La dott.ssa Luigia Spinelli, a completamento della documentazione inviata, allegava perizia redatta dal dott. Fabrizio Iapoce nonché il proprio parere di archiviazione del procedimento penale avviato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in persona del PM procedente dott. Vincenzo Antonio Bufano, p.p. 2345/18, de plano, senza indagini e motivazioni, archivia il procedimento. I sottoscritti hanno depositato istanza di opposizione (**All.3**), regolarmente veniva rigettata dal Gip, dott. Picca (**All.4**). Si rileva la violazione del diritto del contraddittorio, entrambi i magistrati hanno archiviato i procedimenti senza la minima valutazione del procedimento oggetto di denuncia e motivazioni come impone la legge di merito. Cass.pen.sez.III n.28083 del 26/04/2017

Considerato

-che la ditta Bolici Paolo ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F., procedimento avviato a novembre 2009, con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010 (**All.5**), di seguito, al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., deposito presso il Tribunale di Velletri in data 07/11/2012 (**All.6**), si precisa la continuità tra le due procedure concorsuali.

-che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori, nel caso di specie, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito aderente al piano di ristrutturazione del debito, L.67 L.F., (**All.7**) la moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di *C/C*, *par condicio creditorum*.

-che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze sono state rigettate, pertanto le perizie di parte, CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura di cui è stata vittima la ditta Paolo Bolici, nel 2011.

-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto MONTE DEI PASCHI DI SIENA -ditta Paolo Bolici erano accessibili sia ai commissari giudiziali incaricati dalla procedura concorsuale che al PM procedente della Procura della Repubblica di Latina/Velletri tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati.

Visto

-il deposito della denuncia querela in data 16/05/2016, l'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione (**All.3**) ampiamente documentata a norma di legge

Si rileva

che il dott. Fabrizio Iapoce, da analisi della perizia, depositata dallo stesso professionista presso la Procura della Repubblica di Latina, relativa al p.p. n.1978/16, non ha fatto corretto uso dei criteri dei principi sanciti dalla legge antiusura e dall'art.644 c.p., travisando nelle proprie conclusioni in modo clamoroso la realtà dei dati concreti. Così facendo ha indotto il PM procedente a valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere risiede nel fatto che il PM procedente della Procura della Repubblica di Velletri, dott. Vincenzo Antonio Bufano, in seguito al trasferimento dei fascicoli dalla Procura della Repubblica di Latina alla Procura della Repubblica di Velletri, relativi al p.p. n.1978/16, di seguito identificato p.p. n.2345/18, senza verifica della documentazione ricevuta, emetteva de plano provvedimento di archiviazione senza apportare motivazioni, conferma data successivamente dal Gip, dott.Picca. Ciò finisce di danneggiare la vittima di usura che viene in tal guisa privata di uno dei sacrosanti diritti come quello della certezza della Giustizia

Vieppù

A conferma delle doglianze dei sottoscritti, si riscontra la mancata verifica, da parte del CTU incaricato nonché la piena responsabilità del PM procedente, a conferma della carenza delle indagini nella conduzione di un procedimento penale, relativa alle somme indebite nonché l'usura, oggettiva e soggettiva, praticata dalla banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA avverso la ditta Paolo Bolici, nel periodo 2011-2016, tale **negligenza inescusabile, visto l'evidenza documentale (All.8)** che non ha permesso il rilascio di eventuali provvedimenti penali, da parte della Procura della Repubblica di Latina/Velletri, finalizzati all'identificazione del reato di usura e somme indebite, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della ditta, visto che la banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA ha votato negativo(**All.9**) all'omologa del concordato ditta Paolo Bolici, voto determinante per il raggiungimento della maggioranza, sia in primo grado che, in mancanza, nei successivi ricorsi per la revoca dello stesso. Il danno ingente subito, derivante dalla ingiustificata e grave omissione nonché la condotta superficiale dei PM procedenti, è stato valutato in **centinaia di milioni di euro di cui chi ne è stato responsabile ne dovrà rispondere nelle opportune sedi.**

-che la Procura della Repubblica di Latina/Velletri, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 16/05/2016 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopracitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2, comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g), che sanziona "la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile" e alla lett. a), che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in

violazione dei doveri "di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio" sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU., del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite, compreso l'usura, addebitate dalla banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, periodo 2011-2016, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina/Velletri, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa del fallimento della ditta Paolo Bolici, dei danni ingenti subiti nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.3963/16, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice, (All.10), con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, legittimata da un ente pubblico, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite compreso l'usura, applicate dalla banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA avverso la ditta Bolici Paolo, stimate in circa € 1.523.446,00 (All.11), salvo i pregressi. Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che ha determinato il fallimento della ditta Paolo Bolici. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso, pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, per essere ammessi al voto per l'omologa del concordato con un valore di credito determinante e percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della ditta Paolo Bolici. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la ditta Paolo Bolici, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero, il comma 3 art.644 c.p., recita testualmente: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria". Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione - sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

1 "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che

gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione”.

II “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. ,commi 1 e 3 ,seconda parte)la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria” investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni”:

III “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato del bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3)perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annullare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)”

IV “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte)le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post”.

V “In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione”.

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali, artt.67 e 161 VI comma,L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura, le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per determinare il fallimento della ditta Paolo Bolici. Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla MONTE DEI PASCHI DI SIENA stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si

vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario(Cass.Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti. Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca , qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988 , il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

In Conclusione

Oltre a tutto quanto sopra espresso, la ditta Paolo Bolici, è stata illegittimamente segnalata dalla MONTE DEI PASCHI DI SIENA alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, **creando ad artificio sia uno "sconfinamento" che , di seguito, "a sofferenza" (All.12) al fine di bloccare l'operativà finanziaria della ditta Paolo Bolici per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili, si identifica il reato di false informazioni sociali art.2621 c.c.(Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).**

La Procura della Repubblica di Latina/Velletri, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda determinandone il fallimento, ha totalmente omesso l'accertamento del reato di usura denunciato. Si richiama il rispetto di buona fede , da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016 , art.2 della Costituzione.

Non solo

La banca Monte dei Paschi di Siena , in seguito all'intervento Consob/Vigilanza banca d'Italia (All.13) , come si evince dall'estratto della Centrale Rischi(All.10) "Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario ...", HA RETTIFICATO le somme indebite segnalate avverso la ditta Paolo Bolici , confermando l'illecito messo in atto ed OMESSO dalle PROCURE DELLA REPUBBLICA INTERESSATE, LATINA/VELLETRI, a

dimostrazione della carenza, per non affermare altro, dimostrata nella conduzione delle indagini da parte dei PM procedenti e professionisti incaricati, in danno dei sottoscritti. NONOSTANTE L'EVIDENZA E L'AMMISSIONE DI RESPONSABILITA', la banca Monte dei Paschi di Siena si è insinuata alla formazione dello stato passivo della ditta Paolo Bolici , con crediti illegittimi, dimenticandosi della avvenuta rettifica (All.13). Solo per memoria, a causa dei comportamenti illeciti delle banche non opportunamente valutati dai PM procedenti , quattrocento dipendenti hanno perso il lavoro, parte dei beni sono stati alienati a prezzi irrisori, le aziende sono distrutte ed in stato di abbandono , il danno stimato da perizie è valutato in circa € 1.500.000.000,00

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva , difatti, il profilo al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Al fine della competenza territoriale della Procura procedente , si ritiene , visto la localizzazione indicata in Centrale Rischi della Banca d'Italia , Latina, sarà decisione della Procura decidere nell'affidamento, il presente atto è depositato in entrambe.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede , pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire , in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA


nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della MONTE DEI PASCHI DI SIENA nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.


Con osservanza

Nettuno 18/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1) Denuncia querela avverso la MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- 2) Perizie CTP
- 3) Opposizione richiesta di archiviazione
- 4) Rigetto opposizione
- 5) Ricorso L.67 L.F.
- 6) Ricorso per concordato preventivo art.161VI comma L.F.
- 7) Banche aderenti
- 8) Estratto centrale rischi Monte dei Paschi-Bolici
- 9) Voto negativo MPS
- 10) Istanza avv. Giorgi
- 11) Estratto Centrale rischi della Banca d'Italia 2009-2018
- 12) Illecita segnalazione alla centrale rischi a sofferenza
- 13) Comunicazioni Vigilanza banca d'Italia
- 14) Insinuazione al passivo MPS

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
All.ill.mo Procuratore Capo

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
All.ill.mo Procuratore Generale

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com, in proprio e titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66 e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

- di aver depositato, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso i responsabili della BANCA BPER in data 11/08/2015 (All.1)
- che, in seguito alla denuncia di cui sopra, la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.6895/2015, PM procedente dott.ssa Luigia Spinelli.
- che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla BPER nei confronti della ditta Paolo Bolici (All.2)
- che il CTU, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, nell'analisi effettuata sui c/c accessi dalla ditta Paolo Bolici presso la BPER , non ha rilevato il superamento del tasso soglia ai fini del reato di usura , **omettendo la verifica del periodo concorsuale avviato dalla ditta Paolo Bolici anno 2009-2016.**
- che la Procura della Repubblica di Latina , in persona del PM procedente dott.ssa Luigia Spinelli, su istanza motivata dei sottoscritti, si presume che ha riaperto le indagini, non vi è stata notifica.

Considerato

- che la ditta Bolici Paolo ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F., procedimento avviato a novembre 2009, con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010 (**All.3**), di seguito, al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., deposito presso il Tribunale di Velletri in data 07/11/2012 (**All.4**), si precisa la continuità tra le due procedure concorsuali.
- che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori, nel caso di specie, BPER, Istituto di credito aderente al piano di ristrutturazione del debito, L.67 L.F. (**All.5**), la moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di *C/C*, *par condicio creditorum*.
- che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze sono state rigettate, pertanto le perizie di parte, CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura di cui è stata vittima la ditta Paolo Bolici, fino alla concorrenza dell'anno 2011.
- che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto BPER -ditta Paolo Bolici erano accessibili sia ai commissari giudiziali incaricati dalla procedura concorsuale, ditta Paolo Bolici, che al PM procedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati.

Visto

- il deposito della denuncia querela in data 11/08/2015, l'istanza integrativa, documentata con sentenza di condanna avverso la BPER, emessa dal Tribunale di Latina n.1603/2018 del 19/06/2018, (**All.6**)

Si rileva

che il dott. Gianluca Cassoni, CTU incaricato dal Tribunale di Latina, da analisi della perizia, (**All.7**) depositata dallo stesso professionista, relativa alla causa N.G.R. 5808/12, BPER avverso ditta Paolo Bolici, riguardante il c/c 116895, ha riscontrato somme non dovute, addebitate dalla banca, per € **74.752,54**. Di rilievo sottolineare che il tribunale non ha dato incarico al CTU di periziare l'intero rapporto di c/c accesi dalla ditta Paolo Bolici presso la BPER, pertanto è stata eseguita una verifica parziale sia dell'intero rapporto che di periodo, senza le considerazioni suesposte riguardanti la moratoria, il periodo concorsuale, i vari rapporti di c/c nonché lo stato di crisi aziendale.

Viepiù

A conferma delle doglianze dei sottoscritti, si riscontra la mancata verifica, da parte del CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina nonché la piena

responsabilità del PM precedente , a conferma della carenza delle indagini nella conduzione di un procedimento penale, relativa alle somme indebite nonché l'usura, oggettiva e soggettiva, praticata dalla BPER avverso la ditta Paolo Bolici, nel **periodo 2009-2015 oltre il pregresso. tale negligenza inescusabile, visto l'evidenza documentale (All.8)** che non ha permesso il rilascio di eventuali provvedimenti penali, da parte della Procura della Repubblica di Latina, finalizzati all'identificazione del reato di usura e somme indebite, rilasciati nel tempo dovuto e no dopo l'intervento del Tribunale di Latina, per riaprire le indagini già archiviate, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici, sia in primo grado che, in mancanza, nei successivi ricorsi per la revoca dello stesso. **La BPER HA SEGNALATO A SOFFERENZA, PRESSO LA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA, LA DITTA PAOLO BOLICI, SENZA AVER NESSUN CREDITO, TALE ATTO ILLECITO HA COMPORTATO IL BLOCCO FINANZIARIO DELLA DITTA , CONCAUSA DEL FALLIMENTO DELLA STESSA.** Il danno ingente subito, derivante dalla ingiustificata e grave omissione nonché la condotta superficiale del PM precedente, è stato valutato in **centinaia di milioni di euro di cui chi ne è stato responsabile ne dovrà rispondere nelle opportune sedi.**

-che la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 11/08/2015 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopracitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona *“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “* e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri *“di imparzialità ,correttezza, diligenza,laboriosità, riserbo e equilibrio”*sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite , compreso l'usura, addebitate dalla BPER, periodo 2009-2015 oltre i pregressi, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa del fallimento della ditta Paolo Bolici, dei danni ingenti subito nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.3963/16, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice,(**All.9**), con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, legittimata da un ente pubblico, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite compreso

l'usura, applicate dalla BPER avverso la ditta Bolici Paolo, stimate in circa **€23.231,00 (All.10), somma integrativa al pregresso**, da notare la sproporzione della garanzia **€2.400.000,00 e l'illecita segnalazione alla centrale rischi**. Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica ed illecita segnalazione alla centrale rischi che ha determinato il fallimento della ditta Paolo Bolici. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso, pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, per essere ammessi al voto per l'omologa del concordato e percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della ditta Paolo Bolici. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la ditta Paolo Bolici, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero, il comma 3 art.644 c.p., recita testualmente: *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria"*. Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione -sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

I *"Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione"*.

II *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni"*.

III *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo "stato del bisogno" (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette*

fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)"

IV *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post"*.

V *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione"*.

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali, artt.67 e 161 VI comma.L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della BPER, quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura, le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per determinare il fallimento della ditta Paolo Bolici. Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla BPER stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario (Cass. Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti. Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca, qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988 . il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

In Conclusione

Oltre a tutto quanto sopra espresso, la ditta Paolo Bolici, è stata illegittimamente segnalata dalla BPER alla Centrale Rischio della Banca d'Italia, **creando ad artificio, in periodo di concordato, sia uno "sconfinamento" (All.11) che, di seguito, "a sofferenza" (All.12) al fine di bloccare l'operatività finanziaria della ditta Paolo Bolici, concausa della dichiarativa di fallimento, per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili, si identifica il reato di false informazioni sociali art.2621 c.c.(Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).**

La Procura della Repubblica di Latina, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda determinandone il fallimento, ha totalmente ommesso i reati denunciati nonché l'accertamento del reato di usura, le indagini dovrebbero essere state riprese, non esiste comunicazione nel merito. Si richiama il rispetto di buona fede, da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016, art.2 della Costituzione.

Non solo

Solo per memoria, a causa dei comportamenti illeciti della BPER non opportunamente valutati dal PM precedente, quattrocento dipendenti hanno perso il lavoro, parte dei beni sono stati alienati a prezzi irrisori, le aziende sono distrutte ed in stato di abbandono, la perdita di tutti gli investimenti, il danno stimato da perizie è valutato in circa €1.500.000.000,00

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profilo al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato. Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti, ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della BPER nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Con osservanza

Nettuno 20/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1) Denuncia querela avverso la banca BPER
- 2) Perizie CTP
- 3) Ricorso L.67 L.F.
- 4) Ricorso per concordato preventivo art.161VI comma L.F.
- 5) Banche aderenti
- 6) Sentenza tribunale di Latina
- 7) Perizia CTU dott. Cassoni
- 8) Estratto centrale rischi BPER-ditta Paolo Bolici
- 9) Istanza avv. Giorgi
- 10) Estratto Centrale rischi della Banca d'Italia 2009-2018
- 11) Segnalazione alla Centrale rischi a sconfinamento
- 12) Illecita segnalazione alla centrale rischi a sofferenza

1

→

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA DELLA REPUBBLICA - LATINA
DEPOSITATO PER RICEVUTO
19 FEB 2019
UFFICIO GIUDIZIARIO
PAOLINE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
All.ill.mo Procuratore Generale

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
All.ill.mo Procuratore Capo

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com, in proprio e titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

-di aver depositato, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso i responsabili della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO in data 12/05/2014 (All.1) ed integrazione in data 14/08/2015(All.2)

-che, in seguito alla denuncia di cui sopra, la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.5743/2014 PM procedente dott. Marco Giancristofaro

-che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla BNI. nei confronti della ditta Paolo Bolici (All.3)

-che il CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, ha rilevato nell'analisi effettuata sui c/c accesi dalla ditta Bolici Paolo presso la BNL, usura per € 187.643,01, il PM procedente ha emesso provvedimento di sospensione dei termini ex art.20 L.44/99 (All.4)

-che la Procura della Repubblica di Latina , in persona del PM procedente dott. Marco Giancristofaro , in data 20/02/2017, in seguito a successive indagini svolte, emetteva provvedimento con richiesta di archiviazione , p.p. n.11881/15 (ex

p.p. n.5743/2014)(**All.5**)

Considerato

-che la ditta Bolici Paolo ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F., procedimento avviato a novembre 2009, con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010(**All.6**) , di seguito, al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., deposito presso il Tribunale di Velletri in data 07/11/2012 (**All.7**) , si precisa la continuità tra le due procedure concorsuali .

-che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori , nel caso di specie, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito aderente al piano di ristrutturazione del debito, L.67 L.F.,(**All.8**) la moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di *C/C* , *par condicio creditorum*.

-che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze sono state rigettate , pertanto le perizie di parte,CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura di cui è stata vittima la ditta Paolo Bolici , nel 2011.

-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto Banca Nazionale del Lavoro - ditta Paolo Bolici erano accessibili sia ai commissari giudiziali incaricati dalla procedura concorsuale che al PM procedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati.

Visto

-il deposito della denuncia querela in data 12/05/2014 e sua integrazione in data 14/08/2015, l'istanza di contestazione ampiamente documentata a norma di legge avverso la perizia depositata dal CTU, dott. Enzo Gambararo, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, per il p.p. 11881/15(**All.9**).

Si rileva

che il dott. Enzo Gambararo, da analisi della perizia, depositata dallo stesso professionista presso la Procura della Repubblica di Latina, relativa al p.p. 11881/15, non ha fatto corretto uso dei criteri dei principi sanciti dalla legge antiusura e dall'art.644 c.p., travisando nelle proprie conclusioni in modo clamoroso la realtà dei dati concreti. Così facendo ha indotto il PM procedente a valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere risiede nel fatto che il CTU , dott. Enzo Gambararo , incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina,offre nelle proprie consulenze un'interpretazione distorta della legge antiusura. Ciò finisce di danneggiare la vittima di usura che viene in tal guisa privata di uno dei sacrosanti diritti come quello della certezza della Giustizia.

Inoltre si riporta l'affermazione riscontrata nella richiesta di archiviazione, pag. 12 riga 38 : ***“invero un soggetto in difficoltà economica o finanziaria comporta per la banca un rischio superiore a quello medio di mercato, rischio che pertanto deve necessariamente essere compensato con una remunerazione superiore a quella media di mercato” (All.5)*** . La conclusione del CTU , confermata dal PM precedente, giustifica l'operato illegittimo della Banca Nazionale del Lavoro, ne deriva la illegittima richiesta di archiviazione. Pertanto il reato di usura oggettiva e soggettiva, posto in essere dall'istituto di credito, responsabile di aver praticato usura, per somme ingenti, per anni, nel rapporto di c/c acceso con la ditta Paolo Bolici e di seguito, dopo aver creato con artificio la crisi finanziaria della ditta con l'illecita segnalazione alla centrale rischi a fronte di somme indebite, risulta a parere del PM precedente, incurante della legge e dei reati posti in essere, visto la grave e preoccupante condivisione della sopracitata e pregiudizievole affermazione del CTU sopraesposta, da parte di un tutore della Giustizia, dell'applicazione di maggiori oneri addebitati dalla Banca Nazionale del Lavoro, per l'eventuale rischio sul credito concesso, in **conclusione, a suo dire, il reato di usura non esiste**. Tali conclusioni del PM dott. Marco Giancristofaro lasciano gravi perplessità nell'amministrazione della Giustizia.

Viepiù

A conferma dei pregiudizi e del presunto dolo del CTU incaricato, si riscontra la mancata verifica relativa alle somme indebite nonché l'usura, oggettiva e soggettiva, praticata dalla Banca Nazionale del Lavoro avverso la ditta Paolo Bolici, nel periodo 2011-2014, tale **negligenza inescusabile, visto l'evidenza documentale (All.10)** che non ha permesso il rilascio di eventuali provvedimenti penali, da parte della Procura della Repubblica di Latina, finalizzati all'identificazione del reato di usura, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della ditta sia in primo grado che, in mancanza, nei successivi ricorsi per la revoca dello stesso. Il danno ingente subito, derivante dalla ingiustificata e grave omissione è stato valutato in **centinaia di milioni di euro di cui chi ne è stato responsabile ne dovrà rispondere nelle opportune sedi**.

-che la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 12/05/2014 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopracitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona *“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “ e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri “di imparzialità ,correttezza, diligenza,laboriosità, riserbo e equilibrio”*sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite , compreso l'usura,

addebitate dalla Banca Nazionale del Lavoro, periodo 2011-2014, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa del fallimento della ditta Paolo Bolici, dei danni ingenti subiti nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.3963/16, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice,(**Al.11**), con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, legittimata da un ente pubblico, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite compreso l'usura, applicate dalla Banca Nazionale del Lavoro avverso la ditta Bolici Paolo, stimate in circa **€ 1.002.853,00 (Al.10)**, salvo i pregressi. Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che ha determinato il fallimento della ditta Paolo Bolici. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso, pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, per essere ammessi al voto per l'omologa del concordato con un valore di credito determinante e percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della ditta Paolo Bolici. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la ditta Paolo Bolici, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p. Invero, il comma 3 art.644 c.p., recita testualmente: *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria"*. Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione -sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

"Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".

II "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 ,seconda parte)la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza , anche solo momentanea , di liquidità , a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe , invece , più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni";

III "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria " della vittima (che integrano la materialità del reato)si distinguono dallo "stato del bisogno " (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3)perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale , ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta , ma che comunque , comportando un impellente assillo , compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto , inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)"

IV "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte)le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo , ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato , e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post ".

V "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) il dolo generico , oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi , vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi , vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all'opera di mediazione ".

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali , artt.67 e 161 VI comma,L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della Banca Nazionale del Lavoro , quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura , le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per determinare il fallimento della ditta Paolo Bolici. Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla Banca Nazionale del Lavoro stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario(Cass.Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono

risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti. Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca , qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988 , il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

In Conclusione

Oltre a tutto quanto sopra espresso, la ditta Paolo Bolici, è stata illegittimamente segnalata dalla Banca Nazionale del Lavoro alla Centrale Rischio della Banca d'Italia (All.12)., **creando ad artificio sia uno "sconfinamento" che , di seguito, "a sofferenza" (All.13) al fine di bloccare l'operativà finanziaria della ditta Paolo Bolici per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili, si identifica il reato di false informazioni sociali art.2621 c.c.(Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).**

Non solo

Banca Nazionale del Lavoro , con il valore di somme indebite oggetto anche di usura, si è insinuata al passivo della ditta Paolo Bolici(All.14) **ed ammessa dal Tribunale di Velletri(All.16) ,violando l'art.644 c.p. , evidente dimostrazione di come vengono condotte le indagini da parte di alcuni magistrati e consulenti incaricati.**

La Procura della Repubblica di Latina, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda, le false comunicazioni sociali messe in atto dalla banca , il voto negativo espresso, determinante, per l'omologa del concordato, determinandone il fallimento, ha totalmente omesso l'accertamento del reato denunciato. Si richiama il rispetto di buona fede , da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016 , art.2 della Costituzione.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della

condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto , in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato. Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede , pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire , in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA


nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della Banca Nazionale del Lavoro nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.


Con osservanza

Nettuno 18/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1)Denuncia querela avverso Banca Nazionale del Lavoro
- 2)Precisazioni ed integrazioni
- 3)Perizie CTP
- 4)Provvedimento di sospensione dei termini
- 5)Richiesta di archiviazione

- 6) Ricorso L.67 L.F.
- 7) Ricorso per concordato preventivo art.161VI comma L.F.
- 8) Banche aderenti
- 9) Istanza di contestazione CTU
- 10) Estratto centrale rischi BNI.-Bolici
- 11) Istanza avv. Giorgi
- 12) Estratto Centrale rischi della Banca d'Italia , segnalazione per sconfinamento
- 13) Illecita segnalazione alla centrale rischi a sofferenza
- 14) Insinuazione al passivo BNL
- 15) Formazione dello stato passivo ditta Paolo Bolici

1
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA DELLA REPUBBLICA - LATINA
AVVOCATO PERVENUTO
4 - MAR 2019
UFFICIO GIUDIZIARIO
PAOLINO

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
All.ill.mo Procuratore Generale

DENUNCIA QUERELA

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com , titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), legale rapp.te della Inside srl (P.I. 04466821008), legale rapp.te della Inside International Spa(P.I.04971841004) aziende con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore , partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo, partecipe alle quote sociali della Inside srl, azionista della Inside International Spa nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso che

-i sottoscritti hanno depositato, presso la Procura della Repubblica di Latina, in qualità di legale rapp.te ed aventi titolo, sulle aziende nominate in epigrafe, denuncia querela avverso il ceto bancario referente : Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Intesa, Banca Sella

-la Procura della Repubblica di Latina, preso atto delle denunce, ha avviato diversi procedimenti penali, esaminando parzialmente il reato di usura ed omettendo altri , pur essendo evidenti, documentati e gravi.

-i PM procedenti, per singolo procedimento penale, non hanno preso in esame, con conduzione d'indagini relative, i gravi reati denunciati dai sottoscritti, pertanto le omissioni poste in essere rappresentano una negligenza inescusabile da parte del competente Magistrato nel procedimento denunciato che di seguito si riporta all'attenzione della Procura della Repubblica di Latina, visto le conseguente derivanti ai sottoscritti per non aver ottenuto, previo verifica, i provvedimenti di condanna che avrebbero evitato la dichiarativa di fallimento della aziende nonché l'alienazione dei

beni delle stesse.

In particolare

- la Unicredit e BNL, dopo aver indotto il Sig. Paolo Bolici ad effettuare investimenti in campo nazionale ed internazionale, per circa 600 milioni di euro **(All.1) con la promessa, come si evince dal documento in allegato (All.2), di finanziare i progetti, alla condizione di apporto di mezzi propri per almeno il 30% dell'intero business da finanziare ed esistenza di flussi finanziari annui .**
- la ditta Paolo Bolici, in forza delle promesse ricevute dalla Unicredit nonché BNL , come attestato nel documento in allegato e ss, avvia i cantieri con notevole esborso di ingenti capitali, oltre cento milioni di euro, come documentato dalla perizia per danni**(All.3).**
- la ditta Paolo Bolici sottoscrive accordi con il gruppo alberghiero Marriott , Grand Heritage , ottiene delibere con finanziamenti comunitari per il porto di Menfi e di Monte Sant'Angelo, riunisce società internazionali per partecipare al Centro di ricerca Nettunense **(All.4).**
- la Unicredit chiede una ulteriore garanzia immobiliare, al fine di concedere finanziamenti per gli investimenti accordati, a Paolo Bolici, lo stesso mette a disposizione il complesso industriale di Monte Sant'Angelo, la banca incarica un tecnico per la stima del bene immobiliare**(All.5).**
- la Bei , con missiva **del 02/10/2009 , comunica la propria disponibilità a concedere un finanziamento, di 50 milioni euro, per il complesso turistico alberghiero in Podgorica (Montenegro) (All.6).**
- la Unicredit, in modo, inspiegabile, illecito, ingiustificabile, segnalava, nello stesso mese di ottobre 2009 **(All.7), la ditta Paolo Bolici per sconfinamento alla Centrale rischi della banca d'Italia, spostando su di un conto affidato somme, derivanti da anticipi su canalizzazione di flussi contrattuali ceduti, dal conto antico allo scoperto di conto, creando ad artificio, con dolo, una crisi di liquidità alla stessa , avendone bloccato come conseguenza, l'operatività sull'intero ceto bancario referente ed anche a nuovi istituti bancari che avevano dato la disponibilità di aprire conti affidati al gruppo Bolici, il tutto nel momento di massima espansione ed esposizione industriale, con cantieri aperti, commesse per importi ingenti in corso e centinaia di dipendenti.**
- i committenti, venuti a conoscenza dell'inaspettata crisi finanziaria della ditta Paolo Bolici, non hanno onorato pagamenti per lavori già effettuati dalla ditta stessa, per circa quaranta milioni di euro.
- l'azione fraudolenta, messa in atto da Unicredit, aveva comportato una crisi di liquidità nell'intero gruppo Bolici che rendeva impossibile la gestione finanziaria aziendale.
- la Unicredit, in seguito alle doglianze di Paolo Bolici, convoca la parte**(All.8),**

proponendo finanza d'urgenza per la continuità aziendale ed il supporto finanziario, cessione del credito (All.9) alle commesse in corso per importi rilevanti, contratti STX-France (All.10), pertanto è stato avviato di fatto il ricorso alla L.67 L.F., formalizzato presso il Tribunale di Velletri in data 29/07/2010(All.11).

- tutto il ceto bancario referente composto da :Unicredit, Banca Intesa, BNL, Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banca Sella hanno aderito al piano di ristrutturazione della ditta Paolo Bolici, Inside International Spa e della Inside srl (All.12)

- la banche aderenti, convocate in assemblea, seguendo un iter procedurale di prassi illecita,(conflitto d'interessi) nei procedimenti di turnaround, impongono a Paolo Bolici : dei legal advisor, Ernst&Young, avvocati, Dla Piper nonché lo studio Signori, per redigere un piano di ristrutturazione del gruppo Bolici ed attività complementari (All.13).

- per circa due anni viene svolta una ricostruzione contabile delle aziende , la mappatura di tutti i beni mobili ed immobili, gli investimenti in corso, crediti/debiti nonché commesse.

- la Ernst&Young, società di legal advisor imposta dalle banche , pagata da Bolici , **in pieno conflitto d'interessi**, redige un piano di ristrutturazione del debito,

falsificando il valore di credito delle banche, per decine di milioni di euro, visto l'usura ed anatocismo praticato dagli istituti di credito al gruppo Bolici nel lungo periodo di rapporto intercorso tra le parti (All.14), **somme indebite di seguito accertate dal CTP e CTU, in sintesi le banche erano a debito e no a credito avverso la ditta Paolo Bolici e società collegate.**

- lo studio Signori, nonostante l'illecito posto in essere dalla Ernst&Young per aver omissso il ricalcolo delle somme indebite, come si evince dall'atto di asseverazione,visto l'ingente capitale e le capacità industriali, pertanto essendoci tutti i presupposti di garanzia, assevera il piano industriale (All.15).

-le banche aderenti, nonostante il piano di ristrutturazione asseverato, la sproporzione delle garanzie concesse, l'imposizione a Beatrice Libernini a cedere le proprie quote di partecipazione nelle società (All.16), forti della loro posizione negoziale dominante, dopo aver provocato con atti fraudolenti la crisi di liquidità delle aziende, come suesposto, ponevano, con fini estorsivi, ad incremento dell'ingente capitale già dato in garanzia, la condizione imprescindibile, per la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione, lo scioglimento del fondo patrimoniale e la cessione dello stesso agli istituti di credito(All.17) .

-Unicredit, capogruppo delle banche aderenti, visto il mancato scioglimento del fondo, interrompe la trattazione dell'accordo e sospende il credito concesso su canalizzazione contratto STX-France, atto illegittimo, si ravvede la brutale sospensione del credito, causa di ingenti danni alla commessa in corso e l'inizio della distruzione delle aziende(All.18)

- tale condizione rappresenta una **estorsione premeditata** dalle banche citate che a

fronte di crediti inesistenti sottoponevano i Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini a cedere ,sotto minaccia, dopo averne illecitamente causato la crisi finanziaria, tutto il loro ingente capitale costituito dalle aziende oggetto del piano di asseverazione, compreso beni personali, azione mirata alla sproporzione delle garanzie cedute ed all'annientamento economico della parte soccombente messa in crisi. In sintesi i Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini dovevano cedere in favore delle banche tutti i loro beni , in mancanza, azioni legali di recupero crediti e segnalazione a sofferenza in centrale rischi della banca d'Italia, avverso le aziende nominate in epigrafe, rese impotenti, economicamente, per difendersi dalle azioni fraudolente messe in atto dalle stesse banche referenti, si ravvisa il reato di estorsione .

- le banche avevano costretto, sotto promessa di finanza d'urgenza in alternativa ad azioni legali di recupero crediti, i Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini, ha dare incarichi a professionisti di loro fiducia, per una attività d'interesse solo bancaria, sostenendo costi ingenti, in periodo di scarsa liquidità del gruppo Bolici, per le parcelle professionali sottoposte e da accettare, senza riserva (**All.13**), **al fine di rilevare i dati contabili e le proprietà delle aziende nominate in epigrafe, per impossessarsene. Le azioni poste in essere dalle banche nonché dai professionisti incaricati in pieno conflitto d'interessi oltre che comportare una ulteriore situazione di dissesto del gruppo Bolici , costituisce un comportamento contrario ai canoni di buona fede ex art.1337 c.c..**

-quanto sopra rappresenta la condizione che ha indotto , **visto il rifiuto allo scioglimento del fondo patrimoniale e l'interruzione della trattazione per l'accordo di ristrutturazione del debito**, il Sig. Paolo Bolici al ricorso per concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 VI comma , atto depositato in data 07/09/2012 per la Inside srl (**All.19**) ed il 07/11/2012 per la ditta Paolo Bolici(**All.20**) ed Inside International Spa(**All.21**).

- le banche nominate, nell'intento fraudolento di impossessarsi dell'ingente capitale del gruppo Bolici, addebitavano nel periodo di concordato, in violazione dell'art.169 e 182 septies L.F. , somme non dovute per decine di milioni di euro, oltre le loro comunicazioni nel merito (**All.22**)

- Unicredit, BNL e MPS, con voto singolarmente determinante, colluse con gli organi della procedura concorsuale, venivano ammesse al voto per l'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici capogruppo, con valore di credito inesistente(**All.23**),

pertanto, con l'espressione di voto negativo, Unicredit, BNL.MPS, (**All.24**), hanno determinato il fallimento della ditta Paolo Bolici (**All.25**) , **di conseguenza le altre società controllate hanno subito lo stesso esito(All.26)**. Al fine della consumazione dei reati posti in essere, le banche si sono inserite, con crediti inesistenti, alla formazione dello stato passivo delle aziende nominate in epigrafe(**All.27**).

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di

fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti, ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali estorsione, truffa, false informazioni nonché associazione a delinquere, sporgono con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della banca Unicredit Spa, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Intesa, BPER, Banca Sella, Monte dei Paschi di Siena nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Con osservanza

Nettuno 25/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega :

- 1)Referenze+Investimenti avviati
- 2)Richiesta Unicredit
- 3)Perizia danni Unicredit + C D
- 4)Accordi con gruppi alberghieri
- 5)Perizia Immobili Monte Sant'Angelo
- 6)Missiva BEI
- 7)Segnalazione per sconfinamento alla CR da parte di Unicredit avverso la ditta Paolo Bolici
- 8)Verbale d'incontro con dirigenti Unicredit
- 9)Finanziamento su cessione del credito

- 10) Contratti STX-France
- 11) Titorso L.67 L.F.
- 12) Banche aderenti al piano di ristrutturazione
- 13) Professionisti imposti dalle banche
- 14) Piano di ristrutturazione
- 15) Asseverazione studio Signori
- 16) Predisposizione piano cessione beni
- 17) Richiesta banche, scioglimento del fondo patrimoniale
- 18) Comunicazione Unicredit -banche aderenti
- 19) Ricorso per concordato Inside srl
- 20) Ricorso per concordato ditta Paolo Bolici
- 21) Ricorso per concordato Inside International Spa
- 22) Comunicazione moratoria
- 23) Voto omologa concordato ditta Paolo Bolici+Estratti banca d'Italia aziende-
Ammissione banche al voto per l'omologa del concordato ditta Paolo Bolici
- 24) Espressione di voto
- 25) Dichiarativa di fallimento ditta Paolo Bolici
- 26) Dichiarativa di fallimento Inside International spa+Omologa concordato
liquidatorio Inside srl
- 27) Insinuazione al passivo Unicredit, BNL, MPS, Banca Intesa

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All'ill.mo Pubblico Ministero dott. Claudio De Lazzaro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

28 MAR 2019

DENUNCIA QUERELA

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com , titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66

e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

- di aver depositato, in data 08/10/2015, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso banca Sella (**All.1**) e successive integrazioni.
- che la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.3963/2016 PM procedente dott. Claudio De Lazzaro
- che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizie attestanti l'usura praticata dalla banca Sella nei confronti della ditta Paolo Bolici
- che la Procura della Repubblica di Latina, in persona del PM procedente dott. Claudio De Lazzaro, ha emesso richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei dirigenti di banca Sella.
- che il Tribunale di Latina ha emesso condanna avverso il Sig. Viola Attilio e Terragnolo Silvana, dirigenti banca Sella, l'amministratore Sig. Maurizio Sella è stato assolto nonostante la giusta richiesta del Pm procedente, di solito l'amministratore di una società, in Italia, è sempre responsabile, nel caso di specie, il Giudice, pur dimostrando nel procedimento, la terzietà, imparzialità ed indipendenza, occorre dare atto di tale comportamento, degno di stima, dimostrato dal Magistrato, durante l'udienza, ha ritenuto il contrario, assolvendo l'imputato.
- che il Pm procedente, dott. Claudio De Lazzaro è da apprezzare per l'impegno e

professionalità dimostrata nella conduzione delle indagini nonché durante l'udienza di comparizione delle parti, relativamente al finanziamento usurario imposto da Banca Sella alla ditta Paolo Bolici.

Considerato

L'esposizione dei fatti, in udienza, oggetto della denuncia depositata dai sottoscritti avverso banca Sella, premesso che le false dichiarazioni pronunciate dagli avvocati difensori di controparte, lesive nei confronti dei sottoscritti, non corrispondono alla realtà, come attestato dai documenti prodotti. Si ritiene di attenzionare il Pm procedente, su aspetti sostanziali della denuncia querela e sue integrazioni, avverso i responsabili di Banca Sella che identificano gravi reati commessi dalla banca e non presi in considerazione nelle indagini svolte, tali omissioni possono derivare, nel caso di specie, da una esposizione da parte dei sottoscritti, non interpretata nei contenuti, visto la complessità degli atti, da parte del Magistrato procedente o altro che non è possibile identificare. Al fine di togliere ogni dubbio interpretativo e dare modo al PM procedente di completare le indagini in modo sistematico ed esauriente, di seguito si espone quanto segue:

La ditta Paolo Bolici, costituita nel 1976, come impresa artigiana, negli anni, in seguito a continui successi professionali e commerciali fino a raggiungere una posizione di leader internazionale nel contract chiavi in mano, **(All.2)**, nel 2004 ha avviato un processo di espansione industriale ed immobiliare, parallelo all'attività corrente di General Contractor, previo consenso delle banche referenti, convocate per approvare il piano industriale programmatico al fine di supportarlo finanziariamente, gli istituti di credito hanno approvato le iniziative e dato la loro conferma **(All.3)**

In particolare:

-Centro ricerche Nettunense	importo previsto	250 mil.
-Centro turistico Alberghiero in Oman	" "	90 mil.
-Centro turistico Alberghiero in Montenegro	" "	200 mil
-Porto turistico di Menfi (AG)		
finanziamento europeo con contributo a fondo perduto	" "	25 mil
-Porto turistico di Monte Sant'Angelo(FG)		
finanziamento europeo con contributo a fondo perduto	" "	24 mil
-Edilizia privata a Narni(TR)	" "	0,5 mil.
-Edilizia privata Montecastrilli (TR)	" "	10 mil
-Edilizia privata a Penne in Teverina (TR)	" "	0,7 mil.
-Edilizia privata in Attigliano (TR)	" "	1,2 mil.
-Cantieristica Navale	" "	10 mil.
-Adeguamento impianti e macchinari stabilimento Monte Sant'Angelo L.488		-13 mil.
-Ampliamento stabilimento ed impianti/macchinari stabilimento Aprilia L.488-		8 mil

(All.4)
Tutte le iniziative suesposte, correlate da un business plan, erano finalizzate sia ad accordi commerciali con gruppi alberghieri che in rete con i centri di ricerca a livello internazionale nonché delibere comunitarie tutte approvate sia per gli investimenti

portuali che per gli investimenti nei siti industriali. Per quanto riguarda l'edilizia privata, accordo con una buona percentuale di acquirenti degli immobili da costruire, riguardo la cantieristica navale, lettera d'intenti con i maggiori dealers internazionali. La situazione patrimoniale del gruppo Bolici come si evince dal bilancio delle società presentava un stato patrimoniale complessivo €170.936.293,00 (All.5), Le spese dirette verso terzi, per gli investimenti sopracitati, come si evince in perizia, sono state pari ad € 17.101.034(All.6)

Tutte le somme versate localmente per oneri concessori, permessi, personale locale, gestione amministrativa, servizi, materiali e quant'altro risultano imputate alle società locali costituite, facenti parte integrante del gruppo Bolici. Da notare che per sei anni tutti i lavori inerenti alla cantierizzazione ed avvio delle opere sopra indicate, dalla progettazione, alla logistica in sito, al movimento terra, alla edificazione, materiali, forniture, mezzi impiegati e quant'altro sono stati costi sostenuti direttamente dalle aziende Bolici, essendo un General Contractor, pertanto non emergono dai costi diretti a terzi ma sono state impiegate somme in esercizio aziendale, si conclude affermando che complessivamente il gruppo Bolici, ha sostenuto costi per circa 127 milioni di euro destinato agli investimenti citati.

Visto gli accordi conclusi e la disponibilità delle banche, in particolare Unicredit, come si rileva, ad esempio (stessa procedura per tutti gli investimenti citati) dal documento allegato, riguardo l'iniziativa in Montenegro(All.7):

Missiva Unicredit del 22/04/2009

Oggetto :Analisi operazione costruzione nuovo albergo in Montenegro

Abbiamo analizzato le linee guida ed il progetto finanziario di costruzione del complesso alberghiero di Podgorica da Voi presentatoci e Vi confermiamo il nostro interesse a seguire ed a finanziare l'operazione che dovrà necessariamente sottostare alle seguenti condizioni:

*“Apporto dei mezzi propri per almeno il 30% dell'intero business da finanziare
“Esistenza di flussi finanziari annui (canoni di locazione e/o canoni di gestione e/o altri flussi finanziari in entrata)certi e costanti in misura pari o superiore al 120% delle rate del mutuo erogato.*

Nel caso di specie, la soc. SIMI Spa, di diritto Montenegrino, proprietaria dell'investimento, era partecipata, 80% Paolo Bolici, 20% Governo del Montenegro, inoltre era stato contrattualizzato un accordo con il gruppo Marriott (All.8), per garantire i flussi finanziari richiesti; progettazione esecutiva terminata ed approvata, sostenuto costi per circa 5 mil. euro, oneri concessori pagati, pari a 13 mil.euro ed il cantiere avviato. Unicredit chiede a Bolici una garanzia ulteriore per il finanziamento promesso che viene concessa nella disponibilità degli immobili appartenenti alla Inside srl, periziati dalla stessa banca (All.9). **Da aggiungere, la BEI, mese di ottobre 2009, visto il programma a sostegno dello sviluppo del Montenegro,**

comunica a Bolici la propria disponibilità a finanziare il progetto a tasso agevolato, mettendo nella disponibilità 50 mil.euro (All.10).

UNICREDIT, LA BANCA CHE AVEVA DATO IL PROPRIO CONSENSO ED INDOTTO PAOLO BOLICI AD EFFETTUARE GLI INVESTIMENTI PER UN PROGRAMMA CONCORDATO, ESPONENDO IL GRUPPO INDUSTRIALE AD UN IMPEGNO ECONOMICO RILEVANTE, IN MODO INVEROSIMILE, NONOSTANTE LA CONOSCENZA DELLA DELIBERA BEI, NELLO STESSO MESE DI OTTOBRE 2009(All.11), SENZA VERIFICA, VISTO CHE BOLICI ERA CREDITORE AVVERSO LA BANCA, PER 12 MIL.EURO DA RICAPITALIZZARE(All.12) CONSIDERATO L'USURA ED ANATOCISMO PRATICATO PER TRENT'ANNI DALL'ISTITUTO DI CREDITO, IN UN CONTO AFFIDATO, SPOSTAVA UNA SOMMA ANTICIPATA SU CANALIZZAZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA CON IL CANTIERE NAVALE STX, DAL CONTO ANTICIPI ALLO SCOPERTO DI CONTO, CREANDO AD ARTIFIZIO UNO SCONFINAMENTO CHE SEGNALETO ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA, DI FATTO, HA PROVOCATO IL BLOCCO FINANZIARIO DI TUTTO IL CETO BANCARIO REFERENTE E DI ALTRE BANCHE CHE SI ERANO RESE DISPONIBILI AD INTRATTENERE RAPPORTI DI C/C AFFIDATI CON IL GRUPPO BOLICI. LA BEI NON HA CONCESSO, PER QUESTO MOTIVO, IL FINANZIAMENTO ACCORDATO, I CLIENTI, VENUTI A CONOSCENZA DELL'IMPROVVISI MANCANZA DI LIQUIDITA DEL GRUPPO BOLICI, NON HANNO ONORATO PAGAMENTI PER LAVORI GIA' ESEGUITI PER CIRCA 40 MIL. EURO (All.13). TUTTO QUESTO HA PROVOCATO UNA CRISI DI LIQUIDITA' CHE NON CONSENTIVA LA CORRETTA GESTIONE DEL GRUPPO BOLICI CON ALLE DIPENDENZE QUATTROCENTO DIPENDENTI E COMMESSE MILIONARIE DA GESTIRE. UNICREDIT PROPONE IL RICORSO ALLA LEGGE 67 L.F., RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CON RIFINANZIAMENTO DEL GRUPPO (All.14).

Premesso

Quanto sopra esposto, per dare le giuste indicazioni al PM procedente, al fine di avere una completa visione documentata dei fatti precedenti al periodo oggetto della denuncia querela.

I responsabili di banca Sella, venuti a conoscenza dell'avvio della procedura concorsuale L.67 L.F., sotto minaccia di azioni legali e segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della banca d'Italia che avrebbe interrotto il processo avviato di ristrutturazione del debito, necessario per la ripresa a regime dell'intero gruppo industriale, costringevano il Sig. Paolo Bolici a sottoscrivere un finanziamento in origine usuraio, come noto, considerato le relative indagini in

seguito alla denuncia depositata, al PM precedente dott. Claudio De Lazzaro. Solo per inciso si riportano le affermazioni diffamatorie dell'avvocato di Banca Sella, in particolare, non esiste il buonismo della banca nell'aver sostenuto sia gli stipendi del gruppo Bolici con una cifra modesta di circa € 30.000,00, si ricorda che per paghe e contributi di quattrocento dipendenti occorrono circa due milioni di euro mese, che il debito dichiarato, come si può verificare dalla relazione del legal advisor, Ernst&Young, imposto dalle banche e conseguente asseverazione del piano industriale da parte dello studio Signori, attestava la capitalizzazione del Gruppo Bolici, in modo consistente. Si precisa che la Ernst&Young e lo studio Signori, professionisti imposti dalle banche ed in pieno conflitto d'interessi, come si rileva dalle relazioni, hanno omesso le somme dovute a Bolici per l'usura ed anatocismo addebitate per anni illegittimamente pertanto, premesso che il piano industriale è stato asseverato per la consistenza del Gruppo Bolici, come da perizie, di seguito effettuate, Bolici era creditore e non debitore verso il ceto bancario referente, emerge un capitale considerevole e no debiti come affermato. Il legale di Banca Sella si è pronunciato in modo offensivo cercando di coprire, con illazioni fuorvianti, i reati commessi nei confronti della ditta Bolici dai responsabili della banca e cercando di far apparire ciò che non è, una situazione di grave insolvenza, in realtà inesistente come documentato, del gruppo Bolici, in effetti l'avvocato con false dichiarazioni, travisando la realtà dei dati concreti, ha cercato di indurre in Magistrato a valutare la fattispecie in maniera non esatta e distogliere l'attenzione sui gravi reati commessi da Banca Sella.

Nello specifico

- Banca Sella aderente al piano di ristrutturazione L.67 L.F.(**All.15**) impone, sotto minaccia, a Paolo Bolici, la sottoscrizione di un finanziamento usurario al fine di trasformare un credito chirografo in privilegiato, oltre il reato, in violazione della par condicio creditorum.
- Nel periodo concorsuale Banca Sella, in violazione dell'art.169 e 182 septies L.F. ha addebitato somme non dovute alla ditta Paolo Bolici per € **207.098,00(All.16)** da aggiungere alle pregresse, detto periodo concorsuale, di seguito fallimento, ottobre 2009-2019, non è stato verificato dal CTU incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, una grave omissione.
- Banca Sella in periodo di concordato, in presenza di piano asseverato (**All.17**), non solo ha violato, in qualità di banca aderente, la procedura di ristrutturazione del debito come impone la legge di merito, L.67 L.F., depositando un decreto ingiuntivo(**All.18**) ed in violazione dell'art.168 L.F., ha iscritto ipoteca sui beni immobili di Paolo Bolici, oltre che illegale, in modo sproporzionato, € 900.000,00 di vantato credito contro € 30mil. di beni immobiliari, stabilimenti di Anzio, negozio in largo Febo 7-10-13-Roma(piazza Navona)
- Banca Sella, in associazione a delinquere con gli altri istituti di credito referenti del gruppo Bolici, ha messo in atto un piano estorsivo per impossessarsi quota parte dei beni (**All.19**).
- Banca Sella si è insinuata al passivo della ditta Paolo Bolici con vantati crediti

inesistenti ed usurari, non solo, ammessa privilegiata, con la complicità del curatore fallimentare, ditta Paolo Bolici, avv. Virginia Perazzoli (All.20).

DI RILIEVO

BANCA SELLA CON L'AZIONE FRAUDOLENTA POSTA IN ESSERE , ISCRIVENDO IPOTECA SUI BENI IMMOBILI DELLA DITTA PAOLO BOLICI , HA CAUSATO L'INTERRUZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO FINALIZZATO ALLA RIPRESA PRODUTTIVA, IN QUANTO LE ALTRE BANCHE ADERENTI, CAUSA LA DIMINUZIONE DEL CAPITALE, IPOTECATO ILLEGITTIMAMENTE, HANNO PRETESO, COME CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE DELL'ACCORDO, PER RIPRISTINARE IL VALORE DELLE GARANZIE IMMOBILIARI RICHIESTE, LO SCIoglIMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE DI PAOLO BOLICI (All.21) , RICHIESTA NON ACCOLTA, PERTANTO LA TRATTATIVA IN CORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO SI E' INTERROTTA E DI SEGUITO E' STATO DICHIARATO IL FALLIMENTO DELL'INTERO GRUPPO BOLICI. BANCA SELLA PER AVER MESSO IN ATTO AZIONI DOLOSE IN TOTALE VIOLAZIONE DI LEGGE, COME SUESPOSTO HA CAUSATO IL FALLIMENTO DELLE AZIENDE, QUESTA CONCLUSIONE NON E' STATA PERCEPITA DAL PM PROCEDENTE E RAPPRESENTA IN MODO DETERMINATO I REATI ULTERIORI COMMESSI DAI RESPONSABILI DI BANCA SELLA.

IN CONCLUSIONE

Il PM precedente non ha interpretato totalmente il piano fraudolento di banca Sella che , con il presente atto di precisazione, dovrebbe assumere le relative informazioni per procedere con le dovute indagini ad accertare le responsabilità penali dei responsabili di banca Sella non rilevate in precedenza.

Si nota la mancata conduzione delle indagini riguardo i reati denunciati dai sottoscritti oltre l'usura, quali, truffa, estorsione, false comunicazioni sociali, illecita segnalazione alla centrale rischi, brutale sospensione del credito, associazione a delinquere e quant'altro il PM precedente riterrà di ravvisare dagli atti depositati nei confronti dei soggetti facenti parte della Banca Sella.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto , in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede , pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire , in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i

sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale


DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della Banca Sella nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Nettuno 28/03/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1)Denuncia querela avverso banca Sella
- 2)Aziende
- 3)Comunicazioni banche referenti
- 4)Investimenti
- 5)Bilanci
- 6)Relazione danni banca Sella
- 7)Missiva Unicredit
- 8)Accordo Marriott
- 9)Perizia immobili Inside srl
- 10)Comunicazione BEI
- 11)Estratto CERI
- 12)Relazione danni Unicredit ante fallimento
- 13)Estratto di alcuni contratti le cui forniture non sono state onorate
- 14)Ricorso L.67 L.F.
- 15)Banca aderente al piano di ristrutturazione

-
- 16) Denuncia Banca Sella
 - 17) Piano di ristrutturazione asseverato
 - 18) Decreto ingiuntivo Banca Sella+iscrizione ipoteca
 - 19) denuncia per estorsione
 - 20) Insinuazione al passivo ditta Bolici credito privilegiato
 - 21) Richiesta banche

387
[Signature]

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
All'ill.mo Procuratore Capo

PROCURA DELLA REPUBBLICA - LATINA
DEPOSITATO PERVENUTO
11 FEB/2019
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mirella PAOLINO

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
All.ill.mo Procuratore Generale

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legaimati.com , titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66 e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legaimati.it

Premesso

- di aver depositato, in data 08/10/2015, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso banca Sella (**All.1**) e successive integrazioni
- che la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.3963/2016 PM procedente dott. Claudio De Lazzaro
- che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizie attestanti l'usura praticata dalla banca Sella nei confronti della ditta Paolo Bolici (**All.2**)
- che la Procura della Repubblica di Latina ha emesso richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei dirigenti di banca Sella (**All.3**)

Considerato

- che la ditta Bolici Paolo ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F., procedimento avviato a novembre 2009, banca Sella aderente al piano di ristrutturazione (**All.4**), con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010(**All.5**) , di seguito al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., il 07/11/2012 (**All.6**) , si precisa la continuità tra le due procedure .
- che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori , nel caso di specie, banche, la

moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di C/C , *par condicio creditorum*.

-che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze sono state rigettate , pertanto le perizie di parte ,CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura di cui è stata vittima la ditta Bolici Paolo , nel 2011.

-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto banca Sella -ditta Paolo Bolici erano accessibili sia ai commissari giudiziali incaricati dalla procedura concorsuale che al PM procedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati.

Visto

-il deposito della denuncia querela in data 08/10/2015, il CTU, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina , **ha omesso** la verifica relativa alle somme indebite nonché l'usura praticata dalla banca Sella avverso la ditta Paolo Bolici, nel periodo 2010-2015, tale **negligenza inescusabile** che non ha permesso il rilascio di provvedimenti penali previo accertamento da parte della Procura della Repubblica di Latina, finalizzati all'identificazione del credito reale vantato dalla banca, commisurato all'usura, l'accertamento del reato di usura associato ad altre azioni fraudolente messe in atto da banca Sella che saranno oggetto di altro procedimento penale, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici . Il danno ingente subito è stato valutato in € **800.510.000,00** , come da perizia (All.7).

-che la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 08/10/2015 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopracitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 , comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “ e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri “di imparzialità ,correttezza, diligenza,laboriosità, riserbo e equilibrio” sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite , compreso l'usura, addebitate da banca Sella, periodo 2010-2015, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina , non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa del fallimento della ditta Paolo Bolici, dei danni ingenti subiti nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della

Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.3963/16, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice, (All.8), con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, legittimata da un ente pubblico, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite applicate dalla banca Sella avverso la ditta Bolici Paolo, periodo 2010-2015 (deposito concordati L.67 L.F.- art.161 comma VI L.F. -denuncia), non oggetto di perizia CTU, stimate in circa € 207.098,00 (All.9) salvo i pregressi e la nullità del finanziamento concesso. Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che associata ad altri reati commessi da banca Sella, ha determinato il fallimento della ditta Paolo Bolici. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso al fine di percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della ditta Paolo Bolici. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la ditta Paolo Bolici, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero, il comma 3 art.644 c.p., recita testualmente: *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria"*. Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione -sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

I *"Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi patuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione"*.

II *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni"*.

III *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria " della vittima (che integrano la materialità del reato)si distinguono dallo "stato del bisogno " (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5.n.3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale , ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta , ma che comunque , comportando un impellente assillo , compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto , inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)"*

IV *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte)le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo , ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato , e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post ".*

V *"In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) il dolo generico , oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi , vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi , vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all'opera di mediazione " .*

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali , artt.67 e 161 VI comma,L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della banca Sella , quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto , ma addirittura , le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per determinare il fallimento della ditta Paolo Bolici . Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili a banca Sella stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario(Cass.Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe

integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti.

Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca , qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988 , il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

In Conclusione

Oltre a tutto quanto detto, la ditta Paolo Bolici, è stata illegittimamente segnalata da banca Sella alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ., **senza notifica, revoca degli affidamenti ed IN PERIODO CONCORSALE , BANCA ADERENTE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO L.67 L.F.(All.4), creando ad artificio prima uno sconfinamento di seguito "sofferenza" (All.9) al fine di bloccare l'operativà finanziaria della ditta Paolo Bolici per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili, si identifica il reato di false informazioni (Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).** La Procura della Repubblica di Latina, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità di tale azione fraudolenta che comporta il blocco finanziario dell'azienda determinandone il fallimento, ha totalmente omesso l'accertamento del reato denunciato. Si richiama il rispetto di buona fede , da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016 , art.2 della Costituzione.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva, difatti, il profitto al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto , in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede , pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire , in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della banca Sella nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.


Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Nettuno 08/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1)Denuncia querela avverso banca Sella
- 2)Perizie CTP
- 3)Richiesta di rinvio a giudizio
- 4)Banche aderenti al piano di ristrutturazione
- 5)Ricorso L.67 L.F.
- 6)Ricorso per concordato preventivo
- 7)Relazione danni banca Sella
- 8)Istanza avv. Giorgi
- 9)Estratto Centrale rischi della Banca d'Italia
- 10)Illecita segnalazione alla centrale rischi

1

→

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA

All'ill.mo Procuratore Capo

X 27/3

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

All.ill.mo Procuratore Capo

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

All.ill.mo Procuratore Generale

I sottoscritti , Paolo Bolici (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 , residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , pec : paolobolici@legalmail.com, in proprio e titolare della impresa familiare ditta Bolici Paolo (P.I.00010121002), con sede legale in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66 e

Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150 , fideiussore e partecipe alla impresa familiare ditta Bolici Paolo nonché proprietaria dei beni mobili ed immobili delle aziende nominate , pec:beatrice.libernini@legalmail.it

Premesso

- di aver depositato, in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici, denuncia querela avverso i responsabili della BANCA INTESA in data 09/07/2015 (**All.1**)
- che, in seguito alla denuncia di cui sopra, la Procura della Repubblica di Latina ha avviato il p.p.6610/2015, PM procedente dott. Marco Giancrisofaro.
- che i sottoscritti, in allegato alla denuncia querela, hanno depositato perizia attestante l'usura praticata dalla BANCA INTESA nei confronti della ditta Paolo Bolici (**All.2**)
- che il CTU, dott. Enzo Gambararo, incaricato dalla Procura della Repubblica di Latina, nell'analisi effettuata sui c/c accesi dalla ditta Paolo Bolici presso la BANCA INTESA , non ha rilevato il superamento del tasso soglia ai fini del reato di usura , **omettendo la verifica del periodo concorsuale avviato dalla ditta Paolo Bolici anno 2009-2016.**
- che la Procura della Repubblica di Latina , in persona del PM procedente dott. Marco Giancrisofaro, de plano, senza le opportune e qualificate indagini

PROCURA DELLA REPUBBLICA - LATINA
DEPOSITO
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MIRIJE PAOLINO
20 FEB 2019

nonché adeguate motivazioni nel rispetto della legge di merito, ha archiviato il procedimento(**All.3**). I sottoscritti hanno depositato istanza di opposizione (**All.4**), regolarmente veniva rigettata, senza aver effettuato le dovute verifiche ed annotazioni dei sottoscritti nell'atto di opposizione, dal Gip del Tribunale di Latina. Si rileva la grave carenza nelle indagini svolte, entrambi i magistrati hanno archiviato il procedimento senza la minima valutazione delle evidenti omissioni messe in atto dal CTU nonché conclusioni con motivazioni distorte da come impone la legge di merito.

Considerato

-che la ditta Bolici Paolo ha depositato ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F., procedimento avviato a novembre 2009, con deposito istanza presso il Tribunale di Velletri, il 29/07/2010(**All.5**) , di seguito, al mancato raggiungimento dell'accordo, ricorso per concordato preventivo art.161 comma VI L.F., deposito presso il Tribunale di Velletri in data 07/11/2012 (**All.6**) , si precisa la continuità tra le due procedure concorsuali .

-che durante le procedure concorsuali sopraindicate, la legge di merito, ai sensi degli artt.169 e 182 septies L.F., impone ai creditori , nel caso di specie, BANCA INTESA, Istituto di credito aderente al piano di ristrutturazione del debito, L.67 L.F.(**All.7**), la moratoria pertanto non possono essere addebitati interessi e spese avverso le aziende con le quali è in essere un rapporto di C/C , *par condicio creditorum*.

-che durante le procedure sopraindicate, i sottoscritti, non hanno accesso alla centrale rischi della banca d'Italia nonché ricevimento di documentazione, estratti conto, da parte degli istituti di credito, le istanze sono state rigettate , pertanto le perizie di parte,CTP, per i motivi esposti, si sono concluse nel rilevamento dell'usura di cui è stata vittima la ditta Paolo Bolici , fino alla concorrenza dell'anno 2011.

-che gli estratti conto corrente riguardanti il rapporto BANCA INTESA -ditta Paolo Bolici erano accessibili sia ai commissari giudiziali incaricati dalla procedura concorsuale, ditta Paolo Bolici, che al PM precedente della Procura della Repubblica di Latina tramite il CTU incaricato nel procedimento penale attinente ai fatti denunciati.

Visto

-il deposito della denuncia querela in data 09/07/2015 , l'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione (**All.4**) ampiamente documentata a norma di legge

Si rileva

che il dott. Enzo Gambararo, da analisi della perizia, depositata dallo stesso professionista presso la Procura della Repubblica di Latina, relativa al p.p. n.6610/15, non ha fatto corretto uso dei criteri dei principi sanciti dalla legge antiusura e dall'art.644 c.p., travisando nelle proprie conclusioni in modo clamoroso la realtà dei

dati concreti. Così facendo ha indotto il PM precedente a valutare la fattispecie in maniera non esatta. Altro aspetto che induce a riflettere risiede nel fatto che il PM precedente della Procura della Repubblica di Latina, dott. Marco Giancristofaro, senza verifica della documentazione ricevuta, emetteva de plano provvedimento di archiviazione senza apportare richiesta di integrazione alla perizia, non esaustiva dell'intero periodo di analisi, deposito denuncia querela, 09/07/2015, di verifica tassi usurari, somme indebite ed idonee motivazioni, successivamente anche il Gip, a dimostrazione della conclamata superficialità nella giusta verifica degli atti relativi al procedimento penale in esame, emetteva provvedimento di archiviazione a sostegno della decisione del PM precedente e non nel rispetto della imparzialità e terzietà del ruolo assunto di giudice, con la consapevolezza di aver esaminato l'intera vicenda denunciata nell'ottica della legge di merito. Ciò finisce di danneggiare la vittima di usura che viene in tal guisa privata di uno dei sacrosanti diritti come quello della certezza della Giustizia

Viepiù

A conferma delle doglianze dei sottoscritti, si riscontra la mancata verifica, da parte del CTU incaricato nonché la piena responsabilità del PM precedente, a conferma della carenza delle indagini nella conduzione di un procedimento penale, relativa alle somme indebite nonché l'usura, oggettiva e soggettiva, praticata dalla BANCA INTESA avverso la ditta Paolo Bolici, nel periodo 2009-2015, tale **negligenza inescusabile, visto l'evidenza documentale (All.8)** che non ha permesso il rilascio di eventuali provvedimenti penali, da parte della Procura della Repubblica di Latina, finalizzati all'identificazione del reato di usura e somme indebite, avrebbe evitato la dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici, sia in primo grado che, in mancanza, nei successivi ricorsi per la revoca dello stesso. Il danno ingente subito, derivante dalla ingiustificata e grave omissione nonché la condotta superficiale del PM precedente, è stato valutato in **centinaia di milioni di euro di cui chi ne è stato responsabile ne dovrà rispondere nelle opportune sedi.**

-che la Procura della Repubblica di Latina, in seguito alla denuncia querela dei sottoscritti, a partire dal 09/07/2015 ad oggi, 2019, per i motivi suesposti, non ha concluso le indagini e devono essere riavviate, avverso la banca sopracitata. La responsabilità per il ritardo e l'inerzia dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2, comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g), che sanziona "la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile" e alla lett. a), che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri "di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio" sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU., del 07/03/2017 n.10793.

-le doglianze dei sottoscritti in merito alle somme indebite, compreso l'usura,

addebitate dalla BANCA INTESA, periodo 2009-2015, costantemente riportate nelle denunce ed integrazioni depositate presso la Procura della Repubblica di Latina, non sono state prese in considerazione e rappresentano la concausa del fallimento della ditta Paolo Bolici, dei danni ingenti subiti nonché una grave violazione nell'esercizio della Giustizia impedendo ai sottoscritti il diritto di difesa previsto dagli artt.24 e 111 della Costituzione.

-l'istanza alla banca d'Italia, motivata dalla costituzione parte civile nel procedimento R.G.N.R. n.3963/16, inviata dall'avv. Fabio Giorgi, legale munito di procura legale sottoscritta dalla Sig.ra Libernini Beatrice,(**All.9**), con richiesta di rilascio copia dell'estratto della visura inerente i dati registrati in archivio della Centrale rischi della banca d'Italia, ha consentito l'acquisizione della documentazione, legittimata da un ente pubblico, pertanto inconfutabile, attestante le somme indebite compreso l'usura, applicate dalla BANCA INTESA avverso la ditta Bolici Paolo, stimate in circa € 995.505,00 (**All.10**),salvo i pregressi. Pertanto, solo all'esito della citata verifica gli scriventi hanno potuto verificare su documento legittimato e produrre la prova legale, nelle opportune sedi, dell'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente addebitati dalla banca, che di fatto si sono risolti in una usura macroscopica che ha determinato il fallimento della ditta Paolo Bolici. E tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di addebitare somme non dovute per interessi e spese approfittandosi della procedura concorsuale in corso, pertanto non soggetti a contestazioni e dall'altro, per essere ammessi al voto per l'omologa del concordato con un valore di credito determinante e percepire proporzionalmente le somme derivanti dall'alienazione dei beni della ditta Paolo Bolici. Ne discende quindi, che la banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la ditta Paolo Bolici, quando ha applicato spese ed interessi illegittimi, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi, premesso la **violazione della moratoria**. Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art.644 c.p.

Invero, il comma 3 art.644 c.p., recita testualmente: *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compresi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria"*. Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione -sentenza 07.05.2014 n.18778, che ha perentoriamente statuito:

"Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso -soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".

II "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. ,commi 1 e 3 ,seconda parte)la "condizione di difficoltà economica" della vittima consiste in una carenza , anche solo momentanea , di liquidità , a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria" investe , invece , più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni":

III "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria " della vittima (che integrano la materialità del reato)si distinguono dallo "stato del bisogno " (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.644 c.p. comma 5,n.3)perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale , ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta , ma che comunque , comportando un impellente assillo , compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto , inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli) "

IV "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte)le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo , ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato , e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post ".

V "In tema di c.d. Usura in concreto (art.644 c.p. commi 1 e 3 , seconda parte) il dolo generico , oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi , vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi , vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all'opera di mediazione ".

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art.644 c.p.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di usura e la pendenza delle procedure concorsuali , artt.67 e 161 VI comma,L.F., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti della BANCA INTESA , quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura , le somme indebite, comprendenti l'usura, illegittimamente addebitate, sono state utilizzate quali ulteriori mezzi per determinare il fallimento della ditta Paolo Bolici. Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla BANCA INTESA stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato d'usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario(Cass.Sezione II penale, sentenza 6 marzo 2012-11 aprile 2012, n.13418)

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono

risolti a vessare in modo illegittimo chi, come i sottoscritti, ha osato opporsi allo strapotere economico della banca. Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione dei rapporti di c/c -tuttora incerto nel quantum-si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti. Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, rectius FRUTTO DI USURA ed altri indebiti. Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca , qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito della liquidazione dei beni, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Ma c'è di più

Ai sensi dell'art.5 c.p. e della Sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988 , il soggetto agente non potrà utilmente invocare l'ignoranza della legge penale poiché, svolgendo una determinata attività professionale - particolarmente qualificata-non si è informato sulla normativa di settore che può essere agevolmente acquisita nel proprio patrimonio conoscitivo.

In Conclusionem

Oltre a tutto quanto sopra espresso, la ditta Paolo Bolici, è stata illegittimamente segnalata dalla BANCA INTESA alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, **creando ad artificio, in periodo di concordato, sia uno "sconfinamento"(All.11) che , di seguito, "a sofferenza" (All.12) al fine di bloccare l'operativà finanziaria della ditta Paolo Bolici per costringere i Sigg.ri Paolo Bolici e Libernini Beatrice a cedere in loro favore tutti i beni mobili ed immobili, si identifica il reato di false informazioni sociali art.2621 c.c.(Cass. Civ.sez.I del 24/05/2010 n.12626).**

La Procura della Repubblica di Latina, nonostante le istanze dei sottoscritti, senza valutare la gravità del reato che comporta il blocco finanziario dell'azienda determinandone il fallimento, ha totalmente omesso l'accertamento del reato di usura denunciato. Si richiama il rispetto di buona fede , da parte della banca, dell'art.1375 c.c. nonché le gravi responsabilità assunte per i danni cagionati conseguenti al reato di false comunicazioni messo in atto. Cass.n.3462 del 15.02.2007-Cass.n.20106 del 18.09.2016 , art.2 della Costituzione.

Non solo

La BANCA INTESA , in seguito all'intervento Consob/Vigilanza banca d'Italia (All.13) , ha inviato missiva ai sottoscritti , confermando la rettifica delle somme indebite segnalate alla Centrale Rischi avverso la ditta Paolo Bolici (All.14), dichiarata ma ancora non avvenuta. L'istituto di credito afferma l'illecito messo in atto , evidente dimostrazione della carenza, per non affermare altro, dimostrata nella conduzione delle indagini da parte del PM precedente e professionista incaricato, in danno dei sottoscritti. NONOSTANTE L'EVIDENZA E L'AMMISSIONE DI RESPONSABILITA', la BANCA INTESA si è insinuata alla formazione dello stato passivo della ditta Paolo Bolici , con crediti illegittimi, dimenticandosi della avvenuta dichiarazione di

rettifica (All.15). Solo per memoria, a causa dei comportamenti illeciti delle banche non opportunamente valutati dai PM procedenti , quattrocento dipendenti hanno perso il lavoro, parte dei beni sono stati alienati a prezzi irrisori, le aziende sono distrutte ed in stato di abbandono , il danno stimato da perizie è valutato in circa €1.500.000.000,00

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti ai fini della materializzazione della condotta estorsiva , difatti, il profilo al quale i soggetti agenti mirano è evidentemente ingiusto, in quanto finalizzato al percepimento del provento o prodotto del reato.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede , pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire , in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti , ut supra generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali usura ed estorsione, sporgono con il presente atto formale

DENUNCIA E QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della BANCA INTESA nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perchè ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergeranno in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art.408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini , riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni , memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia gli allegati citati in narrativa.

Con osservanza

Nettuno 20/02/2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



Si allega:

- 1) Denuncia querela avverso BANCA INTESA
- 2) Perizie CTP
- 3) Richiesta di archiviazione
- 4) Opposizione richiesta di archiviazione
- 5) Ricorso L.67 L.F.
- 6) Ricorso per concordato preventivo art.161 VI comma L.F.
- 7) Banche aderenti
- 8) Estratto centrale rischi BANCA INTESA-ditta Paolo Bolici
- 9) Istanza avv. Giorgi
- 10) Estratto Centrale rischi della Banca d'Italia 2009-2018
- 11) Segnalazione alla Centrale rischi a sconfinamento
- 12) Illecita segnalazione alla centrale rischi a sofferenza
- 13) Comunicazioni Vigilanza banca d'Italia
- 14) Missiva Banca Intesa
- 15) Insinuazione al passivo BANCA INTESA